



Bruxelles, 30.11.2022
COM(2022) 687 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**sulle misure correttive notificate dall'Ungheria a norma del regolamento (UE, Euratom)
2020/2092 per la protezione del bilancio dell'Unione**

- (1) La presente comunicazione fa seguito alla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria ("proposta di decisione di esecuzione del Consiglio")¹ del 18 settembre 2022. Essa fornisce al Consiglio le informazioni necessarie per adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sulla condizionalità")² prima del 19 dicembre 2022.
- (2) La procedura a norma del regolamento sulla condizionalità è stata avviata con una notifica scritta trasmessa all'Ungheria il 27 aprile 2022 ("notifica"). Il 18 settembre 2022 la Commissione europea ("Commissione") ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento sulla condizionalità.
- (3) Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio la Commissione ha presentato la sua valutazione riguardo alle misure correttive proposte, come presentate dal governo ungherese per dare seguito alle conclusioni della Commissione. In particolare, il considerando 28 della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recita che "poiché le questioni individuate in Ungheria riguardano sia il quadro giuridico sia, in larga misura, le pratiche amministrative, la valutazione dell'adeguatezza delle misure correttive proposte dall'Ungheria per conseguire l'obiettivo di porre fine alle violazioni e/o ai rischi per gli interessi finanziari dell'Unione dipenderà dall'analisi dei dettagli delle misure e della corretta, piena ed effettiva esecuzione di tutti i principali passaggi attuativi indicati nei relativi calendari presentati dall'Ungheria il 22 agosto. A tale riguardo, l'Ungheria deve ancora adottare i principali passaggi per molte delle misure correttive proposte.". I principali passaggi attuativi sono riportati anche nell'allegato di cui alla relazione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio (i "principali passaggi attuativi").
- (4) La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sintetizza, ai considerando 11 e 12, le conclusioni della Commissione contenute nella notifica in merito alle situazioni che costituiscono violazioni dei principi dello Stato di diritto e alle situazioni o ai casi interessati da tali violazioni in Ungheria che possono determinare rischi a danno della sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o degli interessi finanziari dell'Unione. Le conclusioni riguardano gravi irregolarità, carenze e debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, che danno luogo alla concentrazione delle aggiudicazioni di appalti, a gravi carenze nell'attribuzione degli accordi quadro, alla mancata applicazione ai "trust di interesse pubblico" e agli enti da essi gestiti delle norme sugli appalti pubblici e sui conflitti di interessi, nonché alla mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali trust. Dette conclusioni si riferiscono inoltre alla limitata efficacia delle indagini e del perseguimento di presunte attività criminali, a questioni concernenti l'organizzazione delle procure e all'assenza di un quadro anticorruzione funzionante ed efficace. La Commissione ha ritenuto che tali questioni e la loro ricorrenza nel tempo dimostrino un'incapacità, un'inadempienza o un'indisponibilità sistemica delle autorità ungheresi per quanto riguarda la prevenzione

¹ COM(2022) 485 final, 2022/0295 (NLE).

² GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1.

di decisioni che violano il diritto applicabile in materia di appalti pubblici e conflitti di interessi, e quindi il contenimento efficace dei rischi di corruzione. Ciò costituisce una violazione del principio dello Stato di diritto, in particolare dei principi della certezza del diritto e del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, e desta preoccupazioni in merito alla separazione dei poteri.

- (5) Al considerando 38 della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio la Commissione ha ritenuto che "le misure correttive proposte, considerate nel loro insieme, sarebbero in linea di principio idonee a dare risposta alle questioni riguardanti le irregolarità, le carenze e le debolezze sistemiche negli appalti pubblici, i rischi di conflitti di interessi e le preoccupazioni relative ai 'trust di interesse pubblico', nonché i motivi aggiuntivi relativi alle indagini, all'azione penale e al quadro anticorruzione, a condizione che dette misure siano tutte attuate in modo corretto ed efficace."
- (6) Al considerando 39 si è aggiunto che dovevano ancora essere stabilite norme di attuazione dettagliate per le misure correttive proposte, in particolare doveva essere ancora stabilito il modo in cui gli elementi chiave delle misure sarebbero stati concretamente recepiti nei testi giuridici da adottare per l'attuazione delle misure correttive. Al considerando 39 si ricordava inoltre che, poiché diverse questioni individuate in Ungheria riguardano non solo le modifiche del quadro giuridico, ma anche e soprattutto l'attuazione concreta dei cambiamenti nella pratica, il che richiede un orizzonte temporale più lungo per produrre risultati concreti, al momento in cui è stata presentata la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, in attesa dell'attuazione almeno dei primi elementi essenziali di alcune misure correttive come da calendario presentato dall'Ungheria per le misure correttive il 22 agosto, permaneva un rischio per il bilancio dell'Unione. In attesa dell'entrata in vigore dei principali testi legislativi che attuerebbero molte delle misure correttive proposte e tenendo conto della valutazione contenuta nella relazione, nonché della possibilità che le misure non siano attuate correttamente o che i loro dettagli ne attenuino l'efficacia, la Commissione ha stimato il conseguente rischio per il bilancio dell'Unione e ha proposto al Consiglio misure a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento sulla condizionalità.
- (7) Su tale base, la Commissione ha proposto la sospensione del 65 % degli impegni nell'ambito di tre programmi della politica di coesione a titolo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, vale a dire i) il programma operativo per l'ambiente e l'efficienza energetica Plus, ii) il programma operativo per il trasporto integrato Plus e iii) il programma operativo per lo sviluppo del territorio e degli insediamenti Plus. Nel caso in cui tali programmi non fossero ancora stati approvati nel momento in cui il Consiglio adotta la sua decisione, la Commissione ha proposto la sospensione dell'approvazione di uno o più di essi. Inoltre la Commissione ha proposto il divieto di assunzione di nuovi impegni giuridici con qualsiasi trust di interesse pubblico ed ente da questo partecipato nell'ambito di qualsiasi programma dell'Unione in regime di gestione diretta e indiretta.
- (8) La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio rispecchiava l'impegno assunto dall'Ungheria di riferire alla Commissione, entro il 19 novembre 2022, in merito all'attuazione delle misure correttive presentate da tale paese. Nella suddetta proposta la Commissione ha inoltre affermato che avrebbe tenuto informato il Consiglio in merito a qualunque elemento pertinente che potesse incidere sulla sua valutazione.

- (9) In seguito ai colloqui intercorsi tra le autorità ungheresi e i servizi della Commissione, il 19 novembre 2022 la Commissione ha ricevuto dall'Ungheria informazioni sulle azioni intraprese per attuare gli impegni assunti dal governo ungherese.
- (10) Avendo esaminato le misure correttive alla luce delle più dettagliate disposizioni di attuazione presentate dall'Ungheria, la presente comunicazione fornisce al Consiglio le informazioni necessarie per decidere in merito alla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. La valutazione contenuta nella presente comunicazione si basa sui documenti pervenuti dalle autorità ungheresi entro il 19 novembre 2022, ossia la data limite per la valutazione³.

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE MISURE CORRETTIVE PRESENTATE DALL'UNGHERIA E DEI PROGRESSI CONSEGUITI

- (11) In seguito all'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio la Commissione ha, in particolare, esaminato nel dettaglio i pertinenti atti giuridici presentati dall'Ungheria e la realizzazione dei principali passaggi attuativi. Su tale base, essa ha valutato l'adeguatezza delle 17 misure correttive presentate dall'Ungheria nella lettera del 22 agosto 2022 per dare seguito alle conclusioni della Commissione contenute nella notifica, integrate da impegni supplementari assunti nella lettera del 13 settembre 2022 (la "lettera di settembre"), prendendo in considerazione i progressi compiuti nella loro attuazione entro il 19 novembre 2022. La Commissione ha inoltre tenuto conto della lettera relativa all'attuazione delle misure correttive inviata dal ministro della Giustizia dell'Ungheria Varga al commissario Hahn il 19 novembre 2022 (la "lettera di novembre").
- (12) Le misure correttive sono le seguenti:
- i. rafforzamento della prevenzione, individuazione e rettifica delle illegalità e delle irregolarità riguardanti l'esecuzione dei fondi dell'Unione attraverso un'Autorità per l'integrità di nuova istituzione;
 - ii. task force anticorruzione;
 - iii. rafforzamento del quadro anticorruzione;
 - iv. garanzia di trasparenza nell'uso del sostegno dell'Unione da parte delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio;
 - v. introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico;
 - vi. rafforzamento dei meccanismi di audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'UE;
 - vii. riduzione della percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate con fondi dell'Unione;

³ La Commissione conferma di aver ricevuto la lettera inviata dal ministro della Giustizia Varga al commissario Hahn il 26 novembre 2022. Il contenuto di tale lettera non rientra nella presente valutazione.

- viii. riduzione della percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate tramite il bilancio nazionale;
 - ix. sviluppo di uno strumento di segnalazione delle offerte uniche per monitorare e riferire in merito agli appalti pubblici chiusi con offerte uniche;
 - x. sviluppo di un sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) a favore di una maggiore trasparenza;
 - xi. elaborazione di un quadro di misurazione della performance che valuti l'efficienza degli appalti pubblici e la loro efficacia in termini di costi;
 - xii. adozione di un piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici;
 - xiii. attività di formazione destinate alle micro, piccole e medie imprese in materia di pratiche nel settore degli appalti pubblici;
 - xiv. istituzione di un regime di sostegno per compensare i costi connessi alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici;
 - xv. applicazione di Arachne;
 - xvi. rafforzamento della cooperazione con l'OLAF; e
 - xvii. adozione di un atto legislativo che garantisca una maggiore trasparenza della spesa pubblica.
- (13) Tredici misure correttive stabiliscono i principali passaggi attuativi da rispettare entro il 19 novembre 2022. Per quattro misure correttive, vale a dire la misura correttiva viii) e le misure correttive da xii) a xiv), la Commissione ha indicato che non vi erano principali passaggi attuativi immediati, in quanto le misure richiedono un periodo di attuazione più lungo.
- (14) Al fine di rispettare i termini fissati nei principali passaggi attuativi, l'Ungheria ha adottato diversi atti legislativi tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022. Sono stati tuttavia necessari colloqui intensi tra le autorità ungheresi e i servizi della Commissione per cercare di garantire che tali atti fossero pienamente allineati alle misure correttive e che fossero efficaci. Un'adesione più tempestiva alla formulazione e allo spirito delle misure correttive, che ne avrebbe garantito l'efficacia, avrebbe consentito, di svolgere i lavori in modo più agevole e di presentare più celermente la presente valutazione aggiornata. Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale un cosiddetto "pacchetto omnibus", contenente una serie di proposte di modifica dei testi giuridici adottati alla fine di settembre e all'inizio di ottobre 2022. Il pacchetto omnibus consta di due progetti di legge, uno (T/2033) da adottare secondo la procedura ordinaria, per il quale la votazione finale si è svolta il 22 novembre 2022, e l'altro (T/2032) da adottare secondo la procedura applicabile alle leggi cardinali (che richiedono una maggioranza di due terzi), con votazione finale fissata al 6 dicembre 2022. Di conseguenza, le modifiche riguardanti l'attuazione di un'unica misura correttiva possono essere suddivise fra questi due progetti di legge, con date di adozione diverse. La versione di lavoro in lingua inglese di questo pacchetto omnibus è pervenuta ai servizi della Commissione solo il 18 novembre 2022.

- (15) Conformemente al regolamento sulla condizionalità e alla luce dei suoi articoli 4 e 6, al fine di valutare l'adeguatezza delle misure correttive è necessario determinare se tali misure, come adottate e in considerazione dei relativi dettagli, siano in grado di porre fine alle pertinenti violazioni dei principi dello Stato di diritto e/o alle ripercussioni o ai rischi per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e gli interessi finanziari dell'Unione, e giungere pertanto alla conclusione che le condizioni per l'applicazione del regolamento non sono più soddisfatte.
- (16) La presente valutazione non pregiudica eventuali azioni future da parte della Commissione in caso di modifiche dei pertinenti atti giuridici o delle relative norme di attuazione, o qualora le misure correttive non siano, o cessino di essere, attuate in modo efficace o non producano i risultati attesi. Su tale base, la Commissione si riserva il diritto di riconsiderare la propria posizione in merito a ogni singola questione e, se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal regolamento sulla condizionalità, di avviare una nuova procedura.
- (17) Con la lettera di novembre il governo ungherese si è impegnato a riferire alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le misure correttive a cadenza trimestrale e incondizionatamente fino al 31 dicembre 2028, vale a dire entro la fine dell'anno in cui scadrà il primo mandato di sei anni del consiglio dell'Autorità per l'integrità. Fatte salve le misure proposte per la protezione del bilancio dell'Unione, la Commissione continuerà a monitorare l'attuazione corretta, piena ed efficace di tutte le misure correttive, compresa l'esecuzione di tutti i passaggi che costituiscono l'oggetto degli impegni assunti dall'Ungheria nell'ambito delle misure correttive, compresi quelli che richiedono un periodo di attuazione più lungo (ossia oltre il 19 novembre 2022), e il rispetto di qualsiasi ulteriore impegno assunto dall'Ungheria nel contesto delle misure correttive.
- i. Rafforzamento della prevenzione, individuazione e rettifica delle illegalità e delle irregolarità riguardanti l'esecuzione dei fondi dell'Unione attraverso un'Autorità per l'integrità di nuova istituzione**
- (18) Il governo ungherese si è impegnato a istituire un'Autorità per l'integrità con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione, nonché di altre illegalità e irregolarità nell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario dell'Unione. A tal fine l'Ungheria si è impegnata a conferire all'Autorità per l'integrità ampi poteri. Si è inoltre impegnata a rispettare norme specifiche per quanto riguarda la nomina del consiglio dell'Autorità per l'integrità e al coinvolgimento di un comitato sull'ammissibilità (il "comitato sull'ammissibilità") per garantire la piena indipendenza dell'Autorità per l'integrità e dei membri del suo consiglio di amministrazione.
- (19) L'istituzione dell'Autorità per l'integrità, un organismo nuovo nel contesto ungherese, è una misura orizzontale volta a porre rimedio alle violazioni sistemiche dello Stato di diritto in materia di appalti pubblici che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Si tratta di una delle misure correttive centrali proposte dall'Ungheria.
- (20) I principali passaggi attuativi di questa misura erano i seguenti: i) l'adozione entro il 5 settembre 2022 di una decisione governativa che stabilisse i compiti e il calendario per l'istituzione dell'Autorità per l'integrità, ii) la presentazione all'Assemblea nazionale di un progetto di legge sull'istituzione dell'Autorità per l'integrità entro il 30 settembre

2022, iii) la nomina del consiglio di amministrazione entro il 4 novembre 2022 e iv) l'inizio effettivo delle attività dell'Autorità per l'integrità a partire dal 19 novembre 2022.

- (21) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione ai principali passaggi attuativi.
- (22) Il 5 settembre 2022 il governo ungherese ha adottato la decisione governativa 1424/2022 relativa ai compiti connessi all'istituzione di un'Autorità indipendente incaricata di prevenire, individuare e correggere le illegalità e le irregolarità riguardanti l'attuazione dei fondi dell'UE. Tale decisione è entrata in vigore il 6 settembre 2022.
- (23) Il 23 settembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale il progetto di legge volto a istituire l'Autorità per l'integrità. Il 4 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge che istituisce l'Autorità per l'integrità (legge XXVII del 2022 sul controllo dell'utilizzo delle risorse di bilancio dell'Unione europea o "legge sull'Autorità per l'integrità"), che è stata promulgata il 10 ottobre 2022 ed è entrata in vigore l'11 ottobre 2022. Le autorità ungheresi hanno discusso con i servizi della Commissione diverse modifiche da apportare alla legge sull'Autorità per l'integrità, la maggior parte delle quali è stata introdotta nella sezione relativa al pacchetto omnibus oggetto della votazione dell'Assemblea nazionale tenutasi in data 22 novembre 2022. Tuttavia le modifiche riguardanti i poteri dell'Autorità per l'integrità in materia di dichiarazioni patrimoniali sono state inserite nella sezione del pacchetto omnibus la cui votazione finale è fissata al 6 dicembre 2022. In seguito alla presentazione del pacchetto omnibus all'Assemblea nazionale, le autorità ungheresi hanno inviato ai servizi della Commissione un progetto riveduto di testo giuridico della legge sull'Autorità per l'integrità il 16 novembre 2022⁴. L'atto modificativo riguardante la maggior parte delle modifiche è stato adottato il 22 novembre 2022 e rispecchia le modifiche incluse nel testo giuridico ricevuto dalla Commissione il 16 novembre 2022. La Commissione non è in grado di valutare se le modifiche riguardanti le dichiarazioni patrimoniali, la cui votazione in seno all'Assemblea nazionale è prevista per il 6 dicembre 2022, entreranno in vigore come proposte o se prima della data di adozione saranno presentate ulteriori modifiche.
- (24) Per quanto attiene all'elaborazione del progetto di legge sull'Autorità per l'integrità, il governo ungherese si è impegnato a consultare ampiamente i portatori di interessi a livello nazionale e internazionale, a richiedere la consulenza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e a tenere conto delle relative raccomandazioni. Oltre a consultare la Commissione, il governo ungherese ha effettivamente consultato l'OCSE, che ha fornito suggerimenti redazionali in data 27 settembre 2022. Il 4 novembre il governo ungherese ha informato l'OCSE in merito alle modalità secondo cui ha dato seguito nella legge sull'Autorità per l'integrità, promulgata il 10 ottobre 2022, ai pareri espressi da tale Organizzazione. Inoltre il 15 settembre 2022 il governo ungherese ha consultato il Consiglio d'Europa in merito al progetto di legge sull'Autorità per l'integrità. Il Consiglio d'Europa ha presentato osservazioni il 13 ottobre 2022, dopo la promulgazione della legge sull'Autorità per l'integrità in data 10

⁴ La Commissione osserva che vi sono state alcune discrepanze nella numerazione e nel contenuto di determinate disposizioni che modificano la legge sull'Autorità per l'integrità figuranti nel progetto di legge T/2033 e nel progetto di legge sull'Autorità per l'integrità presentati ai servizi della Commissione il 16 novembre 2022. Tuttavia tali discrepanze non riguardano questioni sostanziali.

ottobre 2022. Il governo ungherese ha risposto il 16 novembre 2022, in seguito alla presentazione di modifiche della legge sull'Autorità per l'integrità nell'ambito del pacchetto omnibus del 15 novembre 2022. Esso ha tenuto conto di alcuni pareri o suggerimenti redazionali, anche a seguito di raccomandazioni della Commissione in linea con le posizioni dell'OCSE e del Consiglio d'Europa. Le autorità ungheresi hanno spiegato per quale motivo non è stato possibile tenere conto di determinati pareri o suggerimenti⁵. Su tale base, la Commissione ritiene che il governo ungherese abbia rispettato i pertinenti impegni contenuti nella misura correttiva per quanto riguarda la procedura di consultazione. La Commissione osserva che alcune raccomandazioni sono state accettate e riprese nel testo giuridico, mentre altre no. Nella misura in cui alcune raccomandazioni sono state recepite, la Commissione ritiene che la consultazione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa abbia contribuito a migliorare il progetto della legge sull'Autorità per l'integrità⁶.

- (25) Per quanto riguarda la selezione e la nomina del consiglio dell'Autorità per l'integrità, le autorità ungheresi competenti in materia hanno agito in linea con il calendario e i requisiti di base stabiliti nella misura correttiva volta a garantire che l'Autorità per l'integrità e i membri del suo consiglio di amministrazione fossero pienamente indipendenti. Il 23 settembre 2022 il direttore generale della direzione generale ungherese per l'Audit dei fondi europei ("EUTAF") ha pubblicato un invito aperto a livello internazionale a manifestare interesse per la selezione dei tre membri del comitato sull'ammissibilità, sulla base dei criteri stabiliti dalla misura correttiva⁷. L'11 ottobre 2022 il direttore generale dell'EUTAF ha nominato i tre membri⁸ del comitato sull'ammissibilità. Il 14 ottobre 2022 il comitato sull'ammissibilità ha pubblicato un invito a presentare candidature per il consiglio dell'Autorità per l'integrità sulla base dei criteri stabiliti dalla misura correttiva⁹, con scadenza al 25 ottobre 2022. Il 28 ottobre 2022 il comitato sull'ammissibilità ha pubblicato l'elenco dei candidati ammissibili alla carica di presidente e vicepresidente del consiglio dell'Autorità per l'integrità. Lo stesso giorno il presidente dell'Ufficio statale di audit ha pubblicato la griglia di valutazione da utilizzare per la selezione dei membri del consiglio di amministrazione¹⁰. Il 3 novembre

⁵ Nel parere del Consiglio d'Europa, ad esempio, sono state segnalate preoccupazioni in merito a una serie limitata di disposizioni relative alle procedure di audit esterno e a rendicontazione e responsabilità, compreso il fatto che la relazione analitica annuale sull'integrità è presentata all'Assemblea nazionale solo a titolo informativo. L'Ungheria ha risposto che questa soluzione è stata scelta consapevolmente, in modo da garantire che l'Autorità per l'integrità sia pienamente indipendente nello svolgimento dei suoi compiti.

⁶ Al di là delle consultazioni ufficiali, la Commissione prende atto anche di alcune valutazioni critiche di esperti esterni in merito alla struttura dell'Autorità per l'integrità, ad esempio da parte del comitato di Helsinki ungherese, di K-Monitor e di Transparency International Hungary all'indirizzo <https://transparency.hu/en/news/the-eu-comm-should-to-stop-systemic-corruption-in-hungary-joint-analysis-by-ngos/>.

⁷ L'invito a manifestare interesse, i risultati e altre informazioni pertinenti sono pubblicati sul sito web dell'EUTAF al seguente indirizzo: <https://eutaf.kormany.hu/alkalmazasi-bizottsag>.

⁸ Il 21 ottobre 2022 il direttore generale dell'EUTAF ha sostituito uno dei tre membri del comitato sull'ammissibilità che aveva rassegnato le dimissioni.

⁹ In base alle condizioni per la presentazione della candidatura, analoghe a quelle vigenti per il comitato sull'ammissibilità, è necessario che i candidati non siano titolari di determinate cariche o determinati mandati politici, non siano membri o dipendenti di un partito politico o di una fondazione di un partito politico e inoltre non abbiano rapporti di proprietà o di gestione con una società. L'invito a manifestare interesse e i nominativi dei candidati ammissibili in seguito al vaglio del comitato sull'ammissibilità sono pubblicati sul sito web dell'EUTAF al seguente indirizzo: <https://eutaf.kormany.hu/integritas-hatosag-igazgatosag>.

¹⁰ Cfr. <https://www.aszhirportal.hu/hirek/az-allami-szamvevoszek-elnokenek-kozlemenye>.

2022 il presidente dell'Ufficio statale di audit ha nominato i membri selezionati¹¹, che sono stati designati dal presidente della Repubblica il 4 novembre 2022.

- (26) Nel corso della procedura di selezione dei membri del consiglio dell'Autorità per l'integrità sono stati rispettati formalmente gli impegni previsti dalla misura correttiva. La Commissione osserva tuttavia che, in base alle informazioni pubblicate dall'Ufficio statale di audit, è stato nominato secondo vicepresidente del consiglio di amministrazione un candidato che aveva ottenuto nella procedura di selezione un punteggio inferiore rispetto ad altri candidati. Secondo le informazioni fornite ai servizi della Commissione dalle autorità ungheresi, tale nomina ha fatto seguito a una procedura in cui il candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione ha avuto la possibilità di intervistare due candidati alla carica di secondo vicepresidente¹². La scelta è stata quindi effettuata sulla base dei riscontri forniti dal presidente designato, data la necessità di selezionare un candidato con esperienza nella gestione di grandi organizzazioni. Sebbene in linea di principio tale modo di agire faciliti l'istituzione di un consiglio di amministrazione in grado di cooperare in modo efficace, la procedura non è prevista in questi termini dalla misura correttiva, secondo la quale il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato a seguito di un controllo di ammissibilità da parte del comitato sull'ammissibilità e di una selezione effettuata dall'Ufficio statale di audit. La procedura non è stata quindi del tutto trasparente per quanto riguarda detta scelta. Si osserva inoltre che le informazioni disponibili non consentono alla Commissione di concludere che il candidato nominato soddisfa pienamente il criterio relativo alla sufficiente esperienza internazionale in materia di lotta alla corruzione e appalti pubblici, sebbene soddisfatti tutti gli altri criteri stabiliti nelle misure correttive. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione soddisfano pienamente tutti i criteri stabiliti nelle misure correttive.
- (27) Il presidente dell'Autorità per l'integrità ha reso noto alla Commissione di avere in vista un'organizzazione più numerosa (con almeno 120 membri) rispetto al minimo di 50 membri previsto nella misura correttiva e dotata di un bilancio appropriato. Egli prevede anche pacchetti retributivi per i membri che consentano di attrarre esperti del settore privato, anche eccedendo i livelli retributivi previsti per i membri del consiglio dell'Autorità per l'integrità. Riferisce inoltre che il governo ungherese non si è opposto a tale richiesta, anche se le discussioni sul perfezionamento del bilancio sono ancora in corso. L'assunzione di personale non è ancora terminata e il presidente ha confermato di essere l'unica autorità con potere di nomina, senza alcun coinvolgimento del governo in questa procedura. I piani in materia di organico e risorse dipendono da decisioni di

¹¹ Cfr. https://www-aszhiportal-hu.translate.google.hu/sajtokozlomenyek/az-allami-szamvevoszek-elnokenek-kozlomenye-2022-11-03-20-39-00? x_tr_sl=auto& x_tr_tl=en& x_tr_hl=en-US& x_tr_pto=wapp. In linea con la misura correttiva, i candidati ammissibili erano più del doppio rispetto ai posti disponibili nel consiglio di amministrazione (cinque candidati alla carica di presidente e 13 candidati alla carica di vicepresidente).

¹² Il candidato designato dall'Ufficio statale di audit e nominato vicepresidente, Kálmán Dabóczy, ha ottenuto 102 punti, mentre altri candidati hanno ottenuto un punteggio più elevato. Cfr. <https://www.aszhiportal.hu/hu/sajtokozlomenyek/az-allami-szamvevoszek-elnokenek-kozlomenye-2022-11-03-20-39-00>. L'Ufficio statale di audit ha spiegato ai servizi della Commissione che i candidati sono stati classificati in base al punteggio ottenuto e che inoltre, in caso di parità, l'Ufficio statale di audit ha preso in considerazione le competenze dirigenziali dei candidati e l'eventuale raccomandazione per la nomina da parte del comitato sull'ammissibilità. Il candidato alla carica di presidente dell'Autorità per l'integrità ha avuto la possibilità di intervistare i candidati con i punteggi più alti, la cui nomina era stata raccomandata dal comitato sull'ammissibilità.

bilancio che non sono state ancora adottate. Se confermati, la Commissione ritiene che gli sviluppi in tal senso contribuirebbero all'efficacia dell'istituzione.

- (28) Il 18 novembre 2022 il consiglio dell'Autorità per l'integrità ha tenuto la prima riunione ufficiale, il cui verbale è stato trasmesso ai servizi della Commissione.
- (29) Per quanto riguarda i poteri dell'Autorità per l'integrità, gli articoli pertinenti¹³ della legge sull'Autorità per l'integrità conferiscono a quest'ultima la maggior parte dei poteri richiesti dalla misura correttiva, tra cui i seguenti: i) disporre di un accesso completo alle informazioni sulle procedure di appalto pubblico in corso e future o programmate e alle dichiarazioni sui conflitti di interessi¹⁴ (articolo 5, paragrafo 5, lettera a), articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 18, paragrafo 8); ii) incaricare altre autorità di svolgere indagini amministrative per suo conto (articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e capo III, sottotitolo 7); iii) incaricare le autorità competenti di avviare procedure per verificare le dichiarazioni sui conflitti di interessi in caso di reclami e sospetti in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione (articolo 18, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 1, articolo 25, paragrafo 1); iv) avviare procedure atte a verificare determinate dichiarazioni patrimoniali (articolo 5, paragrafo 6, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7); v) raccomandare alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a una procedura specifica in un appalto pubblico specifico o in una categoria di procedure di appalto (articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e)); vi) incaricare l'amministrazione aggiudicatrice competente di sospendere un'offerta in caso di sospetta frode, corruzione, conflitto di interessi o altre gravi illegalità o irregolarità individuate nella procedura (articolo 21); vii) formulare raccomandazioni alle amministrazioni aggiudicatrici in merito ai motivi di esclusione degli operatori economici dagli appalti pubblici (articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e articolo 16); viii) avviare procedimenti dinanzi alla commissione arbitrale per gli appalti pubblici denunciando comportamenti o inadempimenti in violazione delle norme in materia di appalti pubblici ai sensi della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici (articolo 15, paragrafo 4); ix) richiedere un riesame giudiziario di tutte le decisioni delle autorità in materia di procedure di appalto pubblico che comportano un sostegno dell'Unione e che possono essere soggette a controllo giurisdizionale (articolo 15, paragrafo 4); x) pubblicare una relazione analitica annuale sull'integrità contenente raccomandazioni e conclusioni, con l'obbligo per il governo ungherese di rispondere all'Autorità per l'integrità e di spiegare in che modo intende dare seguito alle conclusioni della relazione (capo I, sottotitoli 5 e 6, articolo 74).
- (30) La Commissione osserva che secondo l'ultima frase dell'articolo 3 della legge sull'Autorità per l'integrità, riguardante lo svolgimento dei compiti dell'Autorità per l'integrità, qualora un progetto sia escluso dal finanziamento dell'Unione europea, ciò non comporta che l'Autorità sia privata dei suoi poteri se la frode, il conflitto di interessi, la corruzione e altre illegalità o irregolarità compromettono o rischiano

¹³ La numerazione dei capi, dei sottotitoli e degli articoli si riferisce alla versione consolidata della legge sull'Autorità per l'integrità che le autorità ungheresi hanno presentato ai servizi della Commissione il 16 novembre 2022.

¹⁴ Nell'ambito della misura correttiva vi) relativa al rafforzamento dei meccanismi di audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'UE, il governo ungherese si è impegnato a imporre alla direzione sull'Audit interno e sull'integrità (DIAI) recentemente istituita di concedere senza indugio all'Autorità per l'integrità, su richiesta, il pieno accesso alle dichiarazioni sui conflitti di interessi o ai fascicoli della DIAI. Tale impegno è stato attuato mediante un atto giuridico (cfr. la valutazione di cui alla sezione vi).

seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. A seconda della sua interpretazione, la disposizione in quanto tale non priva necessariamente l'Autorità per l'integrità dei suoi poteri nel caso in cui determinati progetti siano esclusi dal finanziamento dell'Unione. Nella misura in cui l'Autorità per l'integrità ribadisce la propria valutazione in merito alle questioni sottostanti in materia di frode, conflitto di interessi, corruzione e altre illegalità o irregolarità e al loro legame con il bilancio dell'Unione, la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che anche tali progetti rimarrebbero soggetti al controllo dell'Autorità per l'integrità. Tuttavia l'interpretazione e l'applicazione di detta disposizione dipenderanno dalle decisioni adottate dalle autorità ungheresi, ed è altresì possibile che tale disposizione sia interpretata in modo da consentire di privare l'Autorità per l'integrità dei suoi poteri non appena inizi a esaminare determinate procedure di appalto pubblico. Tale disposizione potrebbe quindi essere utilizzata per rendere l'Autorità per l'integrità inefficace e incapace di porre fine ai problemi strutturali che hanno indotto la Commissione ad avviare la procedura a norma del regolamento sulla condizionalità. Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia dell'Autorità per l'integrità sarebbe stato necessario che le disposizioni pertinenti fossero state formulate in modo da dichiarare esplicitamente che i poteri dell'Autorità per l'integrità sono mantenuti anche in seguito all'esclusione di un progetto dal finanziamento dell'Unione, senza alcuna eccezione o limitazione.

- (31) La Commissione accoglie con favore il disposto dell'articolo 27/A della legge sull'Autorità per l'integrità. Ai sensi di tale disposizione, l'Autorità per l'integrità può presentare un'istanza di revisione o reiterare un'istanza di revisione contro la decisione della procura o delle autorità inquirenti di archiviare una denuncia di reato o di chiudere un procedimento, in conformità alla nuova procedura introdotta con la misura correttiva v).¹⁵ Questa disposizione contribuirebbe a rendere più efficaci sia la misura correttiva v) che la misura correttiva relativa all'Autorità per l'integrità. L'Autorità per l'integrità disporrebbe di informazioni ed elementi di prova di prima mano su situazioni che potrebbero essere pertinenti ai fini di procedimenti penali. Sarebbe in grado di fornire gli elementi necessari per garantire il debito riavvio delle indagini o del perseguimento dei reati contemplati dalla nuova procedura nell'ambito della misura correttiva v). Tuttavia, come verrà illustrato di seguito, proprio i dettagli della misura correttiva relativa all'introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico presentano determinate carenze.
- (32) La Commissione osserva inoltre che, poiché nella maggior parte dei casi l'Autorità per l'integrità sarà autorizzata a formulare raccomandazioni rivolte alle amministrazioni aggiudicatrici, se tali raccomandazioni non vengono seguite e la situazione che ne deriva è illegittima, è essenziale che l'Autorità per l'integrità sia in grado di avviare procedimenti giudiziari rapidi ed efficaci per garantire la legalità e prevenire efficacemente il danno a carico degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò è fondamentale per garantire che l'Autorità per l'integrità sia in grado di porre rimedio alle violazioni strutturali che hanno indotto la Commissione ad avviare la procedura a norma del regolamento sulla condizionalità. L'articolo 15, paragrafo 4, fa riferimento alla possibilità che l'Autorità per l'integrità avvii un procedimento dinanzi all'organo

¹⁵ Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico

giurisdizionale o al tribunale competente e in particolare, per quanto riguarda l'illegalità in materia di appalti pubblici, che essa avvii il procedimento della commissione arbitrale per gli appalti pubblici, con la facoltà di esigere anche l'adozione di provvedimenti cautelari. L'articolo 27, paragrafo 1, consente all'Autorità per l'integrità di impugnare, nell'ambito di un'azione giudiziaria amministrativa, le decisioni della commissione arbitrale per gli appalti pubblici o di un'altra autorità in materia di appalti pubblici relativi a fondi dell'Unione, compresa la possibilità di richiedere provvedimenti cautelari.

(33) La Commissione osserva che l'Autorità per l'integrità può avviare il procedimento presso la commissione arbitrale e che, in forza delle norme applicabili, la durata di tale procedimento è limitata a un massimo di 25 giorni, con un'eccezione specifica e limitata¹⁶. L'Autorità per l'integrità può chiedere il riesame della decisione della commissione arbitrale all'organo giurisdizionale competente immediatamente dopo la conclusione della procedura di riesame. Tuttavia nella legge sull'Autorità per l'integrità non sono articolati in modo chiaro alcuni aspetti importanti: la necessaria sospensione della procedura di appalto pubblico durante il periodo in cui è in corso il procedimento della commissione arbitrale e la possibilità di un controllo giurisdizionale se il termine ultimo fissato per la decisione della commissione arbitrale scade senza che tale decisione sia stata adottata. La Commissione osserva inoltre che l'Autorità per l'integrità non ha la possibilità di adire direttamente i tribunali, il che in alcuni casi potrebbe risultare più efficace. Di conseguenza sussistono dubbi sull'efficacia del controllo giurisdizionale nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non segua la raccomandazione dell'Autorità per l'integrità.

(34) È importante sottolineare che, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità per l'integrità relativi alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali, contenuti nelle modifiche da adottare il 6 dicembre 2022, l'articolo 5, paragrafi 6, 6 bis e 7, ha istituito un regime in base al quale:

i) per le dichiarazioni patrimoniali pubbliche di determinati soggetti¹⁷, l'Autorità per l'integrità avrebbe il diritto di condurre una non meglio specificata "procedura di esame della dichiarazione patrimoniale". In base al relativo esito, l'Autorità potrebbe avviare la

¹⁶ I termini ultimi per l'adozione di una decisione da parte della commissione arbitrale sono fissati come segue all'articolo 164 della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici: 1) se non si svolge un'udienza, la commissione arbitrale è tenuta a concludere la trattazione del caso entro 15 giorni dall'avvio del procedimento, salvo che nelle circostanze specificate al paragrafo 2; 2) se ha svolto un'udienza, la commissione arbitrale è tenuta a concludere la trattazione del caso entro 25 giorni dall'avvio del procedimento, salvo che nelle circostanze specificate al paragrafo 3; 3) la commissione arbitrale conclude la trattazione del caso riguardante una modifica o l'esecuzione, in violazione della legge, del contratto concluso in base alla procedura di appalto, e riguardante l'elusione della procedura di appalto, entro 60 giorni dall'avvio della procedura; 5) il termine ultimo di cui ai paragrafi 1 e 3 può essere prorogato una sola volta fino a 10 giorni, in casi giustificati. Le parti devono essere informate; 7) il termine ultimo indicato ai paragrafi da 1 a 3 decorre dal giorno in cui tutti i documenti (se richiesti) sono stati resi disponibili.

¹⁷ Ad esempio, presidente e vicepresidente dell'Autorità ungherese per la concorrenza, membro del Consiglio per la concorrenza, presidente e vicepresidente dell'Ufficio statale di audit, presidente, vicepresidente e membro del consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici, persone incaricate di alte funzioni politiche e che non sono membri dell'Assemblea nazionale (ossia primo ministro, ministri, direttore politico del primo ministro, segretari di Stato).

procedura connessa alla dichiarazione patrimoniale dinanzi all'organismo competente, che dovrebbe informare l'Autorità per l'integrità in merito a risultati di tale procedura;

ii) per quanto riguarda le dichiarazioni patrimoniali pubbliche di altri soggetti¹⁸, l'Autorità per l'integrità avrebbe unicamente il diritto di avviare la procedura di verifica relativa alle dichiarazioni patrimoniali dinanzi all'organismo competente incaricato di verificarle, che dovrebbe informare l'Autorità per l'integrità in merito ai risultati di tale procedura; e

iii) per le dichiarazioni patrimoniali (non pubbliche) dei soggetti tenuti a rendere dichiarazioni patrimoniali sulla base dei loro poteri consultivi, decisionali o di controllo in relazione ai fondi dell'Unione, l'autorità per l'integrità potrebbe avviare una procedura di verifica dinanzi all'organismo competente ed essere informata in merito al relativo esito e all'avvio di indagini sull'arricchimento patrimoniale.

(35) Come illustrato dai servizi della Commissione alle autorità ungheresi nelle osservazioni del 18 novembre 2022, tale regime non è pienamente in linea con la misura correttiva in virtù della quale il governo ungherese si è impegnato a trasferire all'Autorità per l'integrità le competenze relative alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali presentate a norma dell'articolo 183 della legge CXXV del 2018 (ossia alti dirigenti politici che non dispongono di un mandato in qualità di membri dell'Assemblea nazionale: primo ministro, ministri, direttore politico del primo ministro, segretari di Stato). In base a tale impegno, l'Autorità per l'integrità dovrebbe essere l'unico organismo a detenere il potere di verificare direttamente dette dichiarazioni patrimoniali. Inoltre tale regime sembra non rispettare l'ulteriore impegno stabilito nella lettera di settembre, in forza del quale l'Autorità per l'integrità detiene il potere di verificare le dichiarazioni patrimoniali pubbliche di tutti i funzionari ad alto rischio e ha accesso alle banche dati e ai registri pertinenti al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni. La formulazione attuale limita i poteri dell'Autorità per l'integrità al diritto di chiedere ad altri organismi di verificare le dichiarazioni patrimoniali e di ricevere informazioni sui risultati di tali verifiche. Inoltre l'ambito di applicazione personale dei soggetti di competenza dell'Autorità per l'integrità non comprende tutti i funzionari che rientrerebbero nella nozione di funzionari "ad alto rischio"¹⁹. La procedura di verifica delle dichiarazioni patrimoniali non pubbliche è limitata ai soggetti incaricati di fornire consulenza, di gestire o di controllare i fondi dell'Unione, mentre tale delimitazione non è prevista negli impegni assunti dal governo ungherese²⁰.

(36) Per quanto riguarda la procedura di destituzione dei membri del consiglio dell'Autorità per l'integrità, la Commissione osserva con soddisfazione che l'Ungheria ha accettato di revocare la procedura di destituzione inizialmente proposta per conferire a un tribunale la competenza di decidere in merito a tale destituzione. La Commissione osserva tuttavia che i tempi della procedura sono brevi, dato che intercorrono appena 30 giorni tra la domanda e la decisione giudiziaria di primo grado. Tenuto conto di tale termine,

¹⁸ Ad esempio, il presidente della Repubblica, i membri dell'Assemblea nazionale, i giudici.

¹⁹ Cfr. nota 50 della relazione.

²⁰ Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 34 e le osservazioni dei servizi della Commissione descritte in questo paragrafo, in una risposta scritta del 19 novembre 2022 alla Commissione, riguardante le osservazioni sulla verifica delle dichiarazioni patrimoniali da parte dell'Autorità per l'integrità, il governo ungherese ha confermato a livello di sottosegretario di Stato che l'Autorità avrà il potere di verificare direttamente le dichiarazioni patrimoniali presentate dalle persone elencate all'articolo 5, paragrafo 6.

sarebbe difficile per il membro del consiglio di amministrazione interessato da una procedura di destituzione organizzare efficacemente la sua difesa e per il tribunale competente garantire lo scambio di memorie, tenere udienze e tutelare i diritti della difesa e i diritti procedurali. Inoltre nella legge sull'Autorità per l'integrità gli effetti del ricorso sulla posizione del membro interessato, in particolare l'eventuale effetto sospensivo di un ricorso, non sono menzionati in modo chiaro. Dato che la sentenza di primo grado, emanata in seguito a una procedura breve, sembra avere come conseguenza immediata la destituzione, l'efficacia del ricorso appare limitata. Le modalità di organizzazione della procedura di destituzione nel suo complesso non proteggono sufficientemente i membri dell'Autorità per l'integrità da indebite influenze e rischiano di compromettere l'indipendenza di tale Autorità.

- (37) La Commissione ritiene pertanto che il quadro normativo che disciplina l'Autorità per l'integrità, sancito nella relativa legge, non soddisfi pienamente gli impegni assunti nell'ambito della misura correttiva, che pertanto non può essere considerata pienamente efficace e adeguata a norma del regolamento sulla condizionalità. Le debolezze, i rischi e le carenze della misura correttiva, che compromettono l'efficacia e l'indipendenza dell'Autorità per l'integrità e la sua capacità di dare seguito alle conclusioni della Commissione, sono i seguenti: i) la mancanza di una norma chiara atta a stabilire che l'Autorità per l'integrità manterrà la propria competenza in seguito all'esclusione di un progetto dal finanziamento dell'Unione; ii) le debolezze del sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici che non seguono le raccomandazioni dell'Autorità per l'integrità; iii) le carenze della procedura di destituzione; iv) i poteri diretti, rispetto ai poteri di supervisione, dell'Autorità per l'integrità in relazione ai diversi gruppi di dichiaranti e la mancanza di trasferimento di competenze all'Autorità per l'integrità ai fini della verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei membri del governo; v) il limitato ambito di applicazione, tenuto conto del fatto che nei poteri di verifica delle dichiarazioni patrimoniali conferiti all'Autorità per l'integrità non sono inclusi tutti i "funzionari ad alto rischio"; vi) la limitata esperienza internazionale di un candidato nominato a far parte del consiglio dell'Autorità per l'integrità, il che potrebbe rappresentare un rischio per l'efficace funzionamento dell'organismo.

ii. Task force anticorruzione

- (38) Il governo ungherese si è impegnato a istituire entro il 1° dicembre 2022 una task force anticorruzione ("nuova task force anticorruzione") che avrà i seguenti compiti:
- i) esaminare le misure anticorruzione esistenti ed elaborare proposte per il miglioramento delle attività di individuazione, indagine, azione penale e irrogazione di sanzioni punitive contro le pratiche di corruzione;
 - ii) proporre misure tese a migliorare la prevenzione e l'individuazione dei casi di corruzione;
 - iii) redigere una relazione annuale che analizzi i rischi e le tendenze dei casi e delle pratiche di corruzione e proponga contromisure efficaci e migliori pratiche per la loro attuazione e la valutazione di tale attuazione.
- (39) Il quadro normativo della nuova task force anticorruzione doveva essere incluso nella legge che istituisce l'Autorità per l'integrità (cfr. misura correttiva i) sopra descritta) e il

presidente dell'Autorità per l'integrità doveva ricoprire il ruolo di presidente della task force. Altri elementi chiave della misura correttiva riguardavano la partecipazione, in maniera piena, strutturata ed effettiva, di attori non governativi attivi nel settore della lotta alla corruzione, indipendenti dal governo, dalle autorità pubbliche, dai partiti politici e dagli interessi commerciali, unitamente a rappresentanti del governo. La parità tra gli attori governativi e non governativi doveva essere garantita attraverso il numero dei membri e il potere di voto. Inoltre, in forza di apposite disposizioni, il governo ungherese doveva provvedere al seguito da dare alle relazioni e alle raccomandazioni della task force anticorruzione. La nuova task force anticorruzione dovrebbe tenere la sua prima riunione entro il 15 dicembre 2022. Dovrebbe adottare la sua prima relazione per l'anno 2022 e trasmetterla al governo entro il 15 marzo 2023.

- (40) I principali passaggi attuativi di questa misura erano: i) l'adozione entro il 5 settembre 2022 della decisione governativa che abroga la decisione governativa 1337/2022 del 15 luglio 2022, in base alla quale la task force anticorruzione istituita da quest'ultimo atto sarebbe stata sciolta, e ii) la presentazione all'Assemblea nazionale entro il 30 settembre 2022 di un progetto di legge sull'istituzione dell'Autorità per l'integrità contenente la definizione del quadro normativo per la nuova task force anticorruzione.
- (41) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione ai principali passaggi attuativi.
- (42) Il 5 settembre 2022 il governo ungherese ha abrogato la decisione governativa 1337/2022, del 15 luglio 2022, relativa alla task force anticorruzione, con l'adozione della decisione governativa 1424/2022 relativa ai compiti connessi all'istituzione di un'autorità indipendente incaricata di prevenire, individuare e correggere le illegalità e le irregolarità riguardanti l'attuazione dei fondi dell'UE. Tale decisione governativa stabilisce l'impegno dell'Ungheria a istituire una nuova task force anticorruzione entro il 1° dicembre 2022 in modo da garantire la partecipazione su base paritaria, attraverso il numero di membri e il potere di voto, di attori governativi e non governativi, con il sostegno amministrativo dell'Autorità per l'integrità. La decisione governativa 1424/2022 è entrata in vigore il 6 settembre 2022.
- (43) Il 23 settembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale il progetto di legge volto a istituire l'Autorità per l'integrità. Il 4 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge sull'Autorità per l'integrità, che ha istituito anche la nuova task force anticorruzione. La legge sull'Autorità per l'integrità è stata promulgata il 10 ottobre 2022 ed è entrata in vigore l'11 ottobre 2022. Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale un disegno di legge modificativo riguardante la legge sull'Autorità per l'integrità nell'ambito del pacchetto omnibus. In seguito alla presentazione del pacchetto omnibus all'Assemblea nazionale, la Commissione ha ricevuto il testo giuridico riveduto con la lettera di novembre. L'atto modificativo è stato adottato il 22 novembre 2022 e rispecchia le modifiche incluse nel testo giuridico ricevuto dalla Commissione il 19 novembre 2022.
- (44) Nell'elaborare questo progetto di legge il governo ungherese si era impegnato a consultare ampiamente i portatori di interessi nazionali e internazionali, a richiedere la consulenza dell'OCSE e a tenere conto delle relative raccomandazioni. Oltre a consultare la Commissione, il governo ungherese ha effettivamente consultato l'OCSE e il Consiglio d'Europa. Ha informato la Commissione in merito alle modalità secondo cui ha dato seguito ai pareri e/o ai suggerimenti redazionali di tale Organizzazione di cui al

paragrafo 24. Su tale base, la Commissione ritiene che il governo ungherese abbia rispettato i pertinenti impegni con tale misura correttiva. La consultazione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa ha contribuito a migliorare il quadro normativo per l'istituzione della nuova task force anticorruzione nella misura in cui alcune raccomandazioni sono state accettate e recepite nel testo giuridico. La Commissione osserva tuttavia che nei testi giuridici non si è tenuto conto di alcune preoccupazioni espresse, ad esempio il rischio di duplicazione delle attività esistenti²¹, sebbene riconosciuto dall'Ungheria, o la mancanza di strumenti per richiedere o ottenere da altre istituzioni le informazioni necessarie alla preparazione dei lavori della task force.

- (45) La parte seconda della legge sull'Autorità per l'integrità descrive il quadro normativo della nuova task force anticorruzione. Ne definisce i compiti (articolo 50), con un riferimento esplicito alle situazioni di conflitto di interessi quali definite nelle pertinenti disposizioni dell'UE, di cui la nuova task force anticorruzione terrà conto, in linea con la misura correttiva. Il presidente della nuova task force anticorruzione è il presidente dell'Autorità per l'integrità (articolo 59). Stabilisce inoltre la procedura sul seguito da dare alle relazioni annuali e alle raccomandazioni della nuova task force anticorruzione, in virtù della quale il governo ungherese discute la relazione e le proposte ivi contenute entro un termine di due mesi. Se decide di non attuare una proposta, trasmette una motivazione dettagliata della sua decisione al presidente della nuova task force anticorruzione entro un mese (articolo 52). La composizione (articolo 54) e le regole di voto (articolo 61) della nuova task force anticorruzione sono definite nella legge. In linea con la misura correttiva, il numero dei membri non governativi è pari al 50 % dei membri della nuova task force anticorruzione, escluso il presidente. Se non è possibile raggiungere la rappresentanza del 50 %, il potere di voto di tali membri è modulato in modo da esprimere il 50 % dei voti, escluso il presidente. I membri che rappresentano attori non governativi sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con criteri oggettivi connessi alle competenze e ai meriti. Il comitato sull'ammissibilità è coinvolto come indicato al paragrafo 11 (articolo 57). Esso ha il diritto di elaborare una relazione ombra da mettere a disposizione del pubblico sul sito web della task force in cui sarà pubblicata anche la relazione della nuova task force anticorruzione (articolo 53). Infine, la parte quarta della legge stabilisce che la nuova task force anticorruzione sia istituita entro il 1° dicembre 2022 e si riunisca per la prima volta entro il 15 dicembre 2022. La nuova task force anticorruzione adotta e invia al governo la sua prima relazione per il 2022 entro il 15 marzo 2023 (articolo 77).
- (46) La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia realizzato i principali passaggi attuativi. Il quadro normativo per la nuova task force anticorruzione di cui alla legge sull'Autorità per l'integrità rispetta gli impegni stabiliti dalla misura correttiva.
- (47) La Commissione osserva che l'11 novembre 2022 è stato pubblicato un invito aperto a presentare candidature per selezionare i membri che rappresenteranno attori non governativi nella nuova task force anticorruzione; il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 24 novembre 2022.

²¹ In particolare, la duplicazione esiste nel caso del Servizio di protezione nazionale, che è incaricato di elaborare la strategia governativa contro la corruzione e di presentarla al ministero dell'Interno ed è altresì responsabile dell'armonizzazione e dello sviluppo di un sistema di gestione dell'integrità delle organizzazioni della pubblica amministrazione.

iii. Rafforzamento del quadro anticorruzione

- (48) Il governo ungherese si è impegnato ad adottare entro il 30 settembre 2022 strategie antifrode e anticorruzione che definiscano i compiti degli enti coinvolti nell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario dell'Unione in relazione alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica di frodi, conflitto di interessi e corruzione. Le strategie dovevano comprendere la valutazione dei principali rischi, fattori e pratiche di frode, conflitto di interessi e corruzione. Il governo ungherese si è inoltre impegnato ad adottare una nuova strategia nazionale anticorruzione e un piano d'azione entro il 30 giugno 2023. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al rafforzamento del quadro istituzionale e normativo per la lotta contro la corruzione ad alto livello mediante il miglioramento della trasparenza del lavoro delle autorità pubbliche, anche al più alto livello politico. Il governo ungherese si impegna inoltre ad attuare pienamente entro il 30 giugno 2023 tutte le azioni previste dalla strategia nazionale anticorruzione vigente per il periodo 2020-2022.
- (49) Essendo stabilita dall'Autorità per l'integrità, questa misura correttiva è di natura orizzontale e sistemica per la lotta contro la corruzione e la garanzia di trasparenza nella sfera politica. Si tratta di una delle misure correttive centrali proposte dall'Ungheria nell'ambito della procedura a norma del regolamento sulla condizionalità.
- (50) Nella lettera di settembre il governo ungherese ha inoltre assunto ulteriori impegni in merito all'ambito di applicazione personale e materiale delle dichiarazioni patrimoniali. A tale riguardo, si è impegnato a presentare all'Assemblea nazionale un progetto di atto normativo (che entrerà in vigore a decorrere dal 1° novembre 2022), che dovrebbe estendere l'ambito di applicazione personale del sistema di dichiarazione della situazione patrimoniale i) alle persone incaricate di alte funzioni politiche a norma degli articoli 183 e 184 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica e ai familiari che vivono nello stesso nucleo familiare della persona interessata e ii) ai membri dell'Assemblea nazionale e ai familiari che vivono nello stesso nucleo familiare della persona interessata. L'Ungheria si è inoltre impegnata ad ampliare l'ambito di applicazione materiale per includervi non solo le entrate ma anche il patrimonio²².
- (51) Con la lettera di settembre l'Ungheria si è inoltre impegnata a istituire, entro il 31 marzo 2023, un sistema di dichiarazioni patrimoniali presentate elettronicamente in formato digitale, da archiviare in una banca dati pubblica che sarà consultabile gratuitamente e senza necessità di registrazione. L'Autorità per l'integrità sarà infine incaricata di riesaminare il quadro normativo e il funzionamento del sistema di dichiarazione patrimoniale, compresi l'ambito di applicazione e i processi di verifica, che saranno oggetto di una relazione di riesame entro il 31 dicembre 2023.
- (52) I principali passaggi attuativi di tale misura erano: i) l'adozione di strategie antifrode e anticorruzione per definire i compiti delle entità coinvolte nell'attuazione di qualsiasi sostegno dell'Unione entro il 30 settembre 2022 e ii) la presentazione all'Assemblea nazionale del progetto di legge, anche per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di

²² A tale riguardo, la lettera di settembre menziona: beni immobili, altre proprietà di valore (veicoli, imbarcazioni, oggetti d'antiquariato e opere d'arte di valore ecc.), risparmio in depositi bancari e in contanti, patrimonio costituito da azioni, titoli e fondi di private equity, polizze di assicurazione vita, trust e titolarità effettiva di imprese.

applicazione personale e materiale delle dichiarazioni patrimoniali, con effetto dal 1° novembre 2022.

- (53) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione ai principali passaggi attuativi.
- (54) Il 30 settembre 2022 il governo ungherese ha adottato la strategia contro la frode e la corruzione per il periodo di programmazione 2021-2027 e per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza (decisione governativa 1470/2022). La strategia è stata successivamente modificata e una nuova versione è stata adottata e pubblicata il 15 novembre 2022 (decisione governativa 1540/2022, la "strategia"). La strategia è stata ribattezzata "Strategia contro la frode e la corruzione per i fondi dell'Unione europea". La strategia è globale, in quanto riguarda l'attuazione del sostegno finanziario a carico del bilancio dell'UE nell'ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in particolare i fondi della politica di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Vi rientra anche il Fondo europeo agricolo di garanzia, sebbene in modo meno dettagliato. La strategia definisce, in termini generali, i compiti delle entità coinvolte nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione in materia di prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, del conflitto di interessi e della corruzione (capo III "Analisi della situazione", in particolare il punto 3.2 "Contesto istituzionale per la lotta contro la frode"). La strategia comprende anche una valutazione dei principali rischi, fattori e pratiche di frode, conflitto di interessi e corruzione in Ungheria per quanto riguarda i finanziamenti dell'Unione (punto 3.3 "Dati su frode e corruzione in Ungheria" e punto 5.1.3 "Analisi e gestione dei rischi per evitare le frodi"). Il capo V della strategia definisce in termini generali le misure previste, elencate più dettagliatamente in un piano d'azione (allegato 3 della strategia). Una delle azioni consiste nell'elaborare una valutazione annuale dei rischi di frode, conflitto di interessi e corruzione. Diverse azioni contenute nel piano d'azione derivano da impegni assunti nell'ambito di altre misure correttive, tra cui la revisione della strategia parallelamente all'elaborazione della strategia nazionale anticorruzione entro il 30 giugno 2023. L'Ungheria elaborerà e pubblicherà una relazione annuale sull'attuazione della strategia.
- (55) Il 27 settembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale un progetto di legge volto ad ampliare l'ambito di applicazione personale e materiale dell'attuale sistema di dichiarazioni patrimoniali. Nell'elaborare tale progetto di legge, il governo ungherese ha consultato la Commissione, come richiesto dalla misura correttiva. Il 25 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge XXXI del 2022, promulgata il 26 ottobre 2022 (la "legge sulle dichiarazioni patrimoniali"), che modifica alcune leggi in materia di dichiarazione patrimoniale riguardanti il controllo dell'utilizzo delle risorse di bilancio dell'Unione europea. La legge sulle dichiarazioni patrimoniali è entrata in vigore il 1° novembre 2022, con alcune eccezioni. Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale, nell'ambito del pacchetto omnibus, un disegno di legge modificativo riguardante la legge sulle dichiarazioni patrimoniali. In seguito alla presentazione del pacchetto omnibus all'Assemblea nazionale, il 16 novembre 2022 l'Ungheria ha inviato ai servizi della Commissione le modifiche del testo giuridico, mentre una versione consolidata del testo giuridico è stata presentata con la lettera di novembre. L'attuale valutazione si basa su quest'ultimo testo giuridico, che tuttavia non è stato ancora adottato. L'adozione del disegno di legge modificativo è prevista per il 6 dicembre 2022.

- (56) In linea con la misura correttiva, la legge sulle dichiarazioni patrimoniali estende l'ambito di applicazione personale delle dichiarazioni patrimoniali alle persone incaricate di alte funzioni politiche²³ e ai membri dell'Assemblea nazionale, nonché ai familiari che vivono nello stesso nucleo familiare²⁴. La legge estende inoltre l'ambito di applicazione materiale delle dichiarazioni patrimoniali a tutti i beni pertinenti (allegato I della legge sulle dichiarazioni patrimoniali).
- (57) Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la Commissione osserva che l'allegato I, parte A, della legge sulle dichiarazioni patrimoniali prevede un'eccezione relativa ai beni immobili riservati all'uso esclusivo del dichiarante e del coniuge o convivente e dei figli che vivono nello stesso nucleo familiare. L'allegato I chiarisce inoltre che, su tale base, al massimo un bene immobile può essere escluso dall'obbligo di comunicazione e quindi può non essere dichiarato. La Commissione si rammarica che tale eccezione non riguardi unicamente la residenza principale, con la conseguenza che può essere utilizzata per occultare beni immobili di lusso. In occasione di vari colloqui telefonici a livello di sottosegretario di Stato l'Ungheria ha indicato che di tale osservazione si sarebbe tenuto conto nei testi giuridici, ma ad oggi ciò non è avvenuto. Inoltre, nonostante le spiegazioni fornite a conferma del fatto che gli obblighi di comunicazione comprenderebbero anche beni immobili situati al di fuori della giurisdizione dell'Ungheria, la formulazione appropriata non è stata ripresa nel testo giuridico pertinente²⁵. Si tratta di lacune nel sistema di dichiarazioni patrimoniali che rischiano di comprometterne l'efficacia.
- (58) Al tempo stesso la Commissione prende atto dei progetti di modifica di tutte le leggi pertinenti²⁶ che, conformemente alle disposizioni introdotte dalla legge sulle dichiarazioni patrimoniali, applicano l'obbligo di presentare una dichiarazione patrimoniale al 1° novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022) entro il 31 gennaio 2023. Ciò garantirà che le nuove norme si applichino anche a eventuali modifiche intervenute tra il 1° novembre 2022 e il 31 dicembre 2022. Il testo giuridico pertinente non fornisce tuttavia sufficiente chiarezza e certezza del diritto, in quanto non prevede esplicitamente che il periodo novembre-dicembre 2022 sia coperto da dichiarazioni patrimoniali da presentare nel 2024, che riguarderebbero quindi in via eccezionale un periodo di 14 mesi (ossia da novembre 2022 a dicembre 2023).
- (59) Infine la Commissione osserva che l'impegno del governo ungherese di istituire, entro il 31 marzo 2023, un sistema di dichiarazioni patrimoniali presentate elettronicamente in

²³ A norma degli articoli 183 e 184 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica.

²⁴ A tale riguardo, le pertinenti modifiche sono state introdotte nei seguenti atti: legge LVII del 1996 sul divieto di pratiche di mercato sleali e restrittive, legge CLXXXV del 2010 sui servizi di media e la comunicazione di massa, legge LXVI del 2011 sull'Ufficio statale di audit, legge CX del 2011 sullo status giuridico e la remunerazione del presidente della Repubblica, legge CXI del 2011 sul commissario per i Diritti fondamentali, legge CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione informativa e sulla libertà di informazione, legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale, legge CLXIV del 2011 sullo status giuridico del procuratore generale, dei pubblici ministeri e di altri dipendenti delle procure e sulla carriera dei pubblici ministeri, legge CXCIV del 2011 sulla stabilità economica dell'Ungheria, legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, legge XXXVI del 2013 sulla procedura elettorale, legge CXXXIX del 2013 sulla Banca nazionale ungherese, legge CCXLI del 2013 sul Comitato di memoria nazionale, legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici e legge CXXV del 2018 sulla pubblica amministrazione.

²⁵ Ciò è in linea anche con le disposizioni della legge sull'Autorità per l'integrità, in virtù della quale l'Autorità può concludere accordi con entità estere per ottenere informazioni finalizzate ai suoi compiti di verifica.

²⁶ Cfr. la normativa di cui alla nota 24.

formato digitale, da archiviare in una banca dati pubblica che sarà consultabile gratuitamente e senza necessità di registrazione, non trova ancora riscontro nel quadro normativo. Secondo quanto affermato dall'Ungheria, le norme sul sistema saranno elaborate e adottate successivamente, entro il 31 marzo 2023. La Commissione deplora la mancata inclusione da parte dell'Ungheria di un riferimento esplicito a questa banca dati pubblica nella legge sulle dichiarazioni patrimoniali. Tali carenze potrebbero inoltre compromettere l'efficacia del sistema di dichiarazioni patrimoniali.

- (60) Per quanto riguarda l'introduzione di un regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di dichiarazione patrimoniale, la Commissione osserva che la strategia contro la frode e la corruzione per i fondi dell'Unione europea (adottata con decisione governativa 1540/2022) di cui al paragrafo 54 fa riferimento allo specifico impegno a definire misure concrete nel piano d'azione che accompagna la nuova strategia nazionale anticorruzione oltre il 2022 per sviluppare un sistema efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni amministrative e penali in relazione alle dichiarazioni patrimoniali al più tardi entro il 1° ottobre 2023, in linea con la misura correttiva.
- (61) Il 23 settembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale il progetto di legge volto a istituire l'Autorità per l'integrità. Il 4 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge sull'autorità per l'integrità, che è stata promulgata il 10 ottobre 2022 ed è entrata in vigore l'11 ottobre 2022 (cfr. la misura correttiva i.). Conformemente alla misura correttiva, l'articolo 75 della legge sull'Autorità per l'integrità stabilisce che quest'ultima deve elaborare entro il 31 dicembre 2023 una relazione ad hoc che esamini il quadro normativo e il funzionamento del sistema ungherese di dichiarazioni patrimoniali, compreso l'ambito di applicazione e la procedura di controllo.
- (62) Per quanto riguarda le strategie antifrode e anticorruzione, la Commissione ritiene che l'Ungheria abbia dato esecuzione ai principali passaggi attuativi, nonostante l'adozione di una strategia riveduta con decisione governativa in data 15 novembre 2022, sebbene il termine fosse stato fissato al 30 settembre 2022. La Commissione ritiene che la strategia rispetti gli impegni stabiliti dalla misura correttiva. Per quanto riguarda il piano d'azione che accompagna la futura strategia nazionale anticorruzione oltre il 2022, che permetterà l'attuazione dell'impegno di definire misure concrete per elaborare una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, la Commissione si riserva il diritto di valutarne il recepimento e l'attuazione nel 2023 e oltre. In tale contesto l'Ungheria ha convenuto di consultare la Commissione sul progetto di strategia nazionale anticorruzione entro il 31 gennaio 2023. La Commissione ricorda inoltre l'impegno del governo ungherese a riferire alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le misure correttive su base trimestrale, come indicato al paragrafo 17.
- (63) In merito alle dichiarazioni patrimoniali, secondo il parere della Commissione il quadro normativo per tali dichiarazioni, quale definito nella legge sulle dichiarazioni patrimoniali che entrerà in vigore a decorrere dal 1° novembre 2022, non rispetta completamente gli impegni relativi al sistema di dichiarazione della situazione patrimoniale stabiliti nella lettera di settembre, in quanto esclude un'importante categoria di beni, come indicato al paragrafo 57. La Commissione reputa che le questioni sollevate in tale paragrafo rappresentino una lacuna normativa e possano compromettere l'efficacia della misura correttiva.

- (64) Per tali motivi la Commissione ritiene che i testi giuridici pertinenti non garantiscano pienamente l'adeguatezza della misura correttiva, alla luce delle debolezze, dei rischi e delle carenze di cui ai precedenti paragrafi da 57 a 59.

iv. Garanzia di trasparenza nell'uso del sostegno dell'Unione da parte delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio

- (65) Il governo ungherese si è impegnato ad adottare entro il 30 settembre 2022 un atto modificativo per garantire l'applicazione generalizzata delle norme in materia di appalti pubblici alle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono attività di interesse pubblico e alle persone giuridiche da queste istituite o partecipate. Si è inoltre impegnato ad adottare entro la stessa data un atto modificativo al fine di garantire la piena conformità all'articolo 61 del regolamento finanziario²⁷ nonché l'allineamento delle istruzioni e delle pratiche alla comunicazione di orientamento della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interessi a norma del regolamento finanziario²⁸. Ciò permetterebbe di migliorare e chiarire le norme generali sui conflitti di interessi relative alle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio.
- (66) Il principale passaggio attuativo di questa misura era l'adozione dei due atti modificativi menzionati al punto precedente entro il 30 settembre 2022.
- (67) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione al principale passaggio attuativo.
- (68) Il 4 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge XXIX del 2022, che modifica alcuni atti riguardanti le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche, l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane e i controlli dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in relazione al controllo dell'utilizzo dei fondi del bilancio dell'Unione europea. Tale atto è stato promulgato il 10 ottobre 2022. Le disposizioni della legge relativa alle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche sono entrate in vigore il 13 ottobre 2022.
- (69) In linea con la misura correttiva, la legge XXIX del 2022 ha introdotto modifiche alla legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici e alla legge IX del 2021 sulle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche. All'articolo 5, paragrafo 1, della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici è stata aggiunta una nuova lettera f), che stabilisce che le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche e le persone giuridiche da queste istituite o partecipate sono soggette all'obbligo di condurre procedure di appalto in conformità alla legge di cui sopra. All'articolo 15, paragrafo 3, della legge IX del 2021 sulle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche, è stata apportata una modifica al fine di stabilire norme sul conflitto di interessi. Questo paragrafo menziona ora esplicitamente la famiglia, la vita affettiva, l'affinità politica o nazionale o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto, per

²⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

²⁸ GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1.

le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche e per le persone giuridiche da queste istituite o partecipate, compresi i presidenti e i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza e i relativi dipendenti. La legge ha inoltre modificato le disposizioni di altri atti legislativi²⁹ in linea con la modifica di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della legge IX del 2021.

- (70) La Commissione osserva tuttavia che alcuni funzionari di alto livello, compresi alti dirigenti politici dell'Assemblea nazionale e di organismi autonomi ungheresi, non sono stati dichiarati inammissibili a ruoli nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, come richiesto nel corso delle comunicazioni intercorse con l'Ungheria. Al contrario, dopo la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 18 settembre 2022, e benché tale preoccupazione sia stata costantemente sollevata dalla Commissione anche nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto, dal 1° novembre 2022 l'Ungheria ha reintrodotta la possibilità, mediante un'eccezione³⁰ al divieto generale³¹, che gli alti dirigenti politici abbiano altri impieghi retribuiti. Questa eccezione crea una situazione per cui gli alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all'erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi stessi sono impiegati e in cui detengono poteri decisionali fondamentali³². Di conseguenza, sebbene l'Ungheria abbia tenuto conto delle preoccupazioni sollevate nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 18 settembre 2022, l'eccezione introdotta il 1° novembre 2022 rende comunque inadeguata l'attuazione della misura correttiva.

v. Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico

- (71) Il governo ungherese si è impegnato a modificare il codice di procedura penale al fine di istituire una nuova procedura relativa ai reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico. Ai sensi della misura correttiva, la nuova procedura deve prevedere il controllo giurisdizionale della decisione con cui la procura o l'autorità inquirente archivia una denuncia di reato o chiude il procedimento penale (ossia pone fine all'indagine penale senza rinvio a giudizio) in relazione alla corruzione e alle pratiche di corruzione quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371³³ e al capo III della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La nuova procedura deve conferire al giudice istruttore il potere di ordinare l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti penali. Qualsiasi persona fisica e giuridica, ad eccezione delle autorità pubbliche, dovrebbe poter presentare istanze nell'ambito della procedura, che potrebbe anche sfociare nella presentazione di un'istanza di rinvio a giudizio dinanzi a un tribunale. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a garantire

²⁹ Legge CLXXXIX del 2011 sugli enti locali in Ungheria (articoli 6 e 7), legge CXCIX del 2011 sui funzionari pubblici (articoli 9 e 10), legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale (articolo 12), legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica (articoli 15, 16 e 17), legge CVII del 2019 sugli organismi con status giuridico speciale e sullo status dei loro dipendenti (articoli 18 e 19).

³⁰ Articolo 182, paragrafo 3 bis, della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica.

³¹ Articolo 182, paragrafo 1, della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica.

³² Gli alti dirigenti politici non sono membri ex officio, ma siedono nei consigli di amministrazione a titolo personale, mentre le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio sono entità private senza alcun controllo da parte dello Stato.

³³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

che la nuova procedura sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si è impegnato ad assegnare ulteriori posti specifici entro il 31 dicembre 2022 all'organo giurisdizionale competente per il controllo giurisdizionale della decisione con cui la procura o l'autorità inquirente archivia una denuncia di reato o chiude il procedimento penale.

- (72) La lettera di settembre comprendeva l'impegno a designare, nella legge sul controllo giurisdizionale, il tribunale distrettuale centrale di Buda quale organo giurisdizionale avente competenza esclusiva sul territorio ungherese per riesaminare tali decisioni e ordinare l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti penali. Confermava inoltre che tutti gli organi giurisdizionali ungheresi, compresi i giudici istruttori nel contesto della procedura prevista da tale misura correttiva, avrebbero rispettato i requisiti di indipendenza e imparzialità e sarebbero stati costituiti per legge conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e al pertinente *acquis* dell'UE.
- (73) Questa misura correttiva è una misura orizzontale volta a porre rimedio a problemi strutturali di efficacia dell'azione penale in Ungheria e a fare in modo che siano adottate misure efficaci e dissuasive per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in linea con l'articolo 325 TFUE.
- (74) I principali passaggi attuativi di questa misura erano i) la messa a punto del progetto di testo dei regolamenti di esecuzione (necessari per l'applicazione della procedura di riesame) e l'adozione immediatamente dopo l'entrata in vigore della nuova legge entro il 31 ottobre 2022 e ii) l'entrata in vigore della nuova legge che modifica il codice di procedura penale a seguito di un riesame ex ante da parte della Corte costituzionale (avviato dal governo) entro il 15 novembre 2022.
- (75) Il 3 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato una prima versione della legge che modifica la legge XC del 2017 sul codice di procedura penale ("legge sul controllo giurisdizionale"); queste disposizioni sono entrate in vigore il 15 novembre 2022. Il 14 novembre 2022 le autorità ungheresi hanno trasmesso ai servizi della Commissione una versione riveduta della legge sul controllo giurisdizionale; la stessa versione era contenuta anche nella legge del pacchetto servizi del 15 novembre 2022, la cui adozione era prevista per il 22 novembre 2022³⁴. L'atto modificativo è stato adottato il 22 novembre 2022 e rispecchia le modifiche incluse nel testo giuridico ricevuto dalla Commissione il 14 novembre 2022. Nella decisione sul riesame ex ante della legge sul controllo giurisdizionale, la Corte costituzionale ungherese ha stabilito che la legge sul controllo giurisdizionale non viola il principio del monopolio dell'azione penale della procura, sancito dall'articolo 29, paragrafo 1, della legge fondamentale ungherese³⁵.
- (76) L'11 ottobre 2022 l'Ungheria ha presentato alla Commissione i) il progetto di decreto governativo che modifica il decreto governativo 100/2018 (8 giugno), che stabilisce le norme particolareggiate dell'indagine e della procedura preparatoria e ii) il progetto di decreto del ministro della Giustizia che modifica il decreto 12/2018 IM (12 giugno), che stabilisce le norme relative a determinati atti e alle persone che partecipano alla

³⁴ Il 16 novembre 2022 i servizi della Commissione hanno formulato osservazioni sulla versione riveduta della legge sul controllo giurisdizionale, prima di ricevere dall'Ungheria le informazioni e gli atti del pacchetto servizi.

³⁵ Decisione I/2252/2022, disponibile in inglese all'indirizzo https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2022/11/sz_i_2252_2022_eng_final.pdf.

procedura penale. Questi progetti di decreto rappresentano i progetti di regolamenti di esecuzione ("regolamenti di esecuzione") necessari per l'applicazione della procedura di riesame indicati nei principali passaggi attuativi. Con la lettera di novembre il governo ungherese ha presentato alla Commissione l'ultimo progetto di tali regolamenti di esecuzione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2023.

- (77) La legge sul controllo giurisdizionale attua la maggior parte degli impegni proposti nelle misure correttive introducendo le pertinenti modifiche della legge XC del 2017 sul codice di procedura penale. La nuova procedura riguarda in particolare i pertinenti reati proposti nell'ambito della misura correttiva (articolo 817/A, paragrafo 1). Consente alle persone fisiche e giuridiche di presentare un'istanza di revisione (articolo 817/C) e, purché siano soddisfatte determinate condizioni, consente di presentare una richiesta di azione penale (articolo 817/H). Il tribunale distrettuale centrale di Buda avrà competenza esclusiva sulla nuova procedura di revisione (articolo 817/E, paragrafo 1).
- (78) La Commissione accoglie inoltre con favore alcune disposizioni introdotte dopo l'adozione della prima versione della legge sul controllo giurisdizionale da parte dell'Assemblea nazionale, in quanto sono intese a contribuire all'efficacia della misura correttiva. In base a tali disposizioni, anche l'Autorità per l'integrità (cfr. misura correttiva i), che in linea di principio avrà una conoscenza approfondita delle questioni pertinenti per l'indagine e per il perseguimento dei reati che rientrano nell'ambito della nuova procedura, può presentare un'istanza di revisione e reiterarla (articolo 817/C, paragrafo 7; articolo 817/H, paragrafo 3). L'Autorità per l'integrità, in quanto ente pubblico, non può presentare una richiesta di azione penale, per non contrastare il principio costituzionale ungherese secondo cui l'azione penale è riservata alla procura³⁶. Qualsiasi persona fisica o giuridica potrà invece presentare una richiesta di azione penale a seguito di un'istanza di revisione presentata dall'Autorità per l'integrità (articolo 817/I).
- (79) La nuova procedura prevede inoltre la possibilità, anche per l'Autorità per l'integrità, di presentare un'istanza di revisione reiterata nel caso in cui, anche dopo una prima istanza di revisione, la procura o l'autorità inquirente decida nuovamente di archiviare una denuncia di reato o di chiudere il procedimento penale (articolo 817/H). Questa possibilità è prevista solo per il soggetto che in una fase precedente del procedimento ha presentato un'istanza di revisione. La Commissione accoglie inoltre con favore la soppressione dall'articolo 817/V della disposizione che avrebbe consentito al procuratore generale di presentare un ricorso straordinario contro le decisioni adottate nel corso della procedura.
- (80) Allo stesso tempo, altri impegni non sono stati correttamente trasposti nella legge sul controllo giurisdizionale o nei regolamenti di esecuzione, ossia:
- i) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre 2022, risorse umane, infrastrutturali e di altro tipo sufficienti a garantire il corretto funzionamento della procedura (compresi posti supplementari specifici per almeno due giudici e almeno due assistenti giudiziari) all'interno del tribunale distrettuale centrale di Buda, e

³⁶ L'Autorità per l'integrità può tuttavia comunicare alla procura informazioni pertinenti per l'avvio di indagini in relazione a reati.

ii) l'impegno a condurre un riesame del funzionamento della procedura entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, a predisporre l'adozione di modifiche del quadro legislativo previa consultazione della Commissione entro il 30 giugno 2024.

- (81) Per quanto riguarda il primo impegno, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che non spetta al governo ungherese adottare tali misure, bensì all'organo del sistema giudiziario incaricato dell'amministrazione dei tribunali. La Commissione non è stata informata di alcun passo concreto nell'attuazione di tale impegno. Per quanto riguarda il secondo impegno, la Commissione non è stata informata di alcuna disposizione concreta che stabilisca l'obbligo di sottoporre a riesame la procedura e modificarla se necessario. Questi elementi possono essere materialmente concretizzati anche dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione e pertanto non pregiudicano in questa fase la possibile efficacia dell'attuazione della misura correttiva. La Commissione continuerà pertanto a vigilare su tali questioni e monitorerà attentamente la situazione sulla base delle relazioni trimestrali dell'Ungheria di cui al punto 17 o di qualsiasi altra informazione altrimenti ottenuta. Se questi elementi non fossero soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, data in cui sarà applicabile la nuova procedura, l'efficacia della procedura rischierebbe di essere compromessa.
- (82) Allo stesso tempo, la Commissione ritiene che alcune disposizioni specifiche introducano nella procedura un margine di discrezionalità che potrebbe essere usato per influenzare l'esito della nuova procedura a seguito di un'istanza di revisione (o istanza reiterata) o di una richiesta di azione penale, ciò che comprometterebbe l'efficacia della misura correttiva.
- (83) In particolare, non sono chiaramente indicate nelle norme applicabili le conseguenze giuridiche, per il pubblico ministero, di una decisione giudiziaria che annulli la sua decisione a seguito di un'istanza di revisione. L'articolo 817/G, paragrafo 3, prevede che nel caso dell'avvio o della prosecuzione di un procedimento, la procura o l'autorità inquirente prosegue il procedimento *tenendo conto della motivazione della decisione del tribunale* e, qualora non siano stati indagati determinati aspetti, *sforzandosi di porre rimedio* alle carenze ivi indicate (corsivo aggiunto). Il testo della disposizione suggerisce un certo margine di discrezionalità della procura, che non sarebbe giuridicamente tenuta ad adottare una decisione pienamente conforme alla decisione del tribunale e potrebbe limitarsi semplicemente a tenerne conto o a "sforzarsi" di porre rimedio alle illegittimità constatate dal tribunale che ha svolto il riesame. La Commissione ha proposto una formulazione più rigorosa, in base alla quale la procura sarebbe tenuta ad adottare una decisione "nel pieno rispetto della motivazione della decisione del tribunale" e a "porre rimedio alle carenze ivi indicate". La Commissione ritiene che il potere discrezionale conferito alla procura dalla norma applicabile indebolisca l'efficacia e quindi l'adeguatezza di tale misura correttiva, in quanto non vi è alcuna garanzia che le decisioni relative al controllo giurisdizionale ricevano il debito seguito mediante un'azione penale corretta.
- (84) Inoltre, per i casi in cui può essere presentata una richiesta di azione penale, la legge sul controllo giurisdizionale impone un esame del motivo di tale richiesta (articoli 817/O e 817/P) da parte dell'organo giudicante, a porte chiuse e senza sentire le parti in merito all'ammissione di prove, in aggiunta all'esame preliminare dei motivi formali stabilito nell'ambito della nuova procedura.

- (85) La Commissione osserva che tale esame, da parte dell'organo giudicante, delle motivazioni della richiesta di azione penale non esiste né nell'ambito delle norme generali (in cui è la procura a presentare l'istanza di rinvio a giudizio) né nell'ambito della procedura di azione penale privata sussidiaria (in cui è la parte lesa a presentare l'istanza di rinvio a giudizio). Secondo la Commissione in questo modo si crea un filtro sostanziale a livello dell'organo giudicante per cui vi è il rischio che tale organo si pronunci sul merito della causa prima di sentire le parti in merito all'ammissione di prove. Tale filtro potrebbe portare a una pronuncia sul merito anticipata o precluderla, senza la possibilità di richiedere e sentire le parti in merito all'ammissione di prove nel procedimento³⁷. Può inoltre, in pratica, capovolgere la valutazione del giudice istruttore del tribunale distrettuale centrale di Buda: se il procedimento viene nuovamente chiuso dopo che il giudice istruttore ha annullato la decisione iniziale di archiviare la denuncia di reato o di chiudere il procedimento e senza tener conto della decisione di tale giudice istruttore, l'esame da parte dell'organo giudicante potrebbe avere l'effetto di ignorare le conclusioni del giudice istruttore senza che l'organo giudicante senta le parti in merito all'ammissione di prove. Per queste ragioni, e considerando il ruolo chiave del giudice istruttore nella fase preprocessuale, questo ulteriore filtro a livello dell'organo giudicante non è necessario e compromette l'efficacia della misura correttiva.
- (86) Inoltre, la disposizione finale del testo giuridico trasmesso ai servizi della Commissione non ha definito chiaramente l'ambito di applicazione *ratione temporis* di queste nuove norme. Il testo non stabilisce infatti chiaramente che la nuova procedura sarà applicabile alle denunce di reato presentate dopo il 1° gennaio 2023 riguardanti presunti reati commessi anche prima di tale data, ad eccezione dei reati prescritti (cfr. articolo 876/C, paragrafo 2). In particolare, il testo non chiarisce che l'esistenza di una decisione di archiviazione di una denuncia di reato o di una decisione di chiusura del procedimento adottata prima del 1° gennaio 2023 (relativa a un presunto reato che non è archiviato per intervenuta prescrizione), non elimina l'obbligo dell'autorità inquirente o della procura di adottare una nuova decisione ai sensi dell'articolo 379 del codice di procedura penale³⁸, che può essere oggetto di una (ulteriore) istanza di revisione a norma della nuova procedura. Il testo non specifica inoltre che la nuova procedura può applicarsi alle denunce di reato presentate prima del 1° gennaio 2023 e in attesa di una decisione dell'autorità inquirente o della procura.
- (87) Su tale base, la Commissione ritiene che il quadro normativo per l'introduzione di una procedura specifica relativa a reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione di beni pubblici, come stabilito nelle modifiche della legge XC del 2017 sul codice di procedura penale, non rispetti gli impegni stabiliti dalla misura correttiva e contenga norme che ne compromettono l'efficacia. Come spiegato nella relazione (punto 96), l'Ungheria era tenuta a definire correttamente i propri impegni in norme dettagliate al fine di garantire l'efficacia della misura. Il modo in cui l'Ungheria ha attualmente definito i propri impegni giuridici non consente alla Commissione di stabilire che questa misura correttiva possa risolvere efficacemente le questioni dell'inefficacia delle indagini, dell'azione penale e delle sanzioni. Di conseguenza la misura correttiva attuata

³⁷ Al punto 95 della relazione, la Commissione ha indicato esplicitamente che il progetto di legge imporrebbe anche in particolare che l'organo giudicante non si pronunci sul merito del rinvio a giudizio senza aver esaminato le prove.

³⁸ La procura o l'autorità inquirente valuta, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di reato, se debba essere disposta l'apertura di un'indagine, se la denuncia di reato debba essere integrata o respinta o se il caso debba essere riassegnato.

non è adeguata a dare risposta in misura sufficiente alle conclusioni della Commissione ai sensi del regolamento sulla condizionalità.

vi. Rafforzamento dei meccanismi di audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'UE

- (88) Il governo ungherese si è impegnato a istituire, entro il 31 agosto 2022, un gruppo di lavoro incaricato di includere disposizioni nei pertinenti decreti governativi sull'attuazione del sostegno dell'Unione. Tali disposizioni dovrebbero mirare a rafforzare le norme e le procedure per prevenire, individuare e rettificare più efficacemente i conflitti di interessi conformemente alla definizione di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario e comprendere un meccanismo di controllo efficace della validità delle dichiarazioni sui conflitti di interessi. Le disposizioni dovrebbero inoltre mirare ad aumentare le capacità procedurali delle autorità di gestione, degli organismi intermedi e dell'autorità nazionale di attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza, per rafforzare la gestione e la prevenzione dei rischi, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a istituire una direzione sull'audit interno e sull'integrità ("DIAI") incaricata di verificare regolarmente la validità delle dichiarazioni sui conflitti di interessi e delle dichiarazioni di interessi. Si è impegnato a fornire alla direzione le garanzie pertinenti di indipendenza (ad esempio la nomina di personale di alto livello, la durata del mandato del direttore senza possibilità di un suo licenziamento) e a stabilire norme per il controllo regolare della validità delle dichiarazioni. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a fornire all'EUTAF le risorse finanziarie e umane necessarie al fine di garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione, salvaguardare la sua indipendenza e consentirle di svolgere i suoi compiti attuali e i compiti supplementari che le saranno assegnati da una serie di misure correttive.
- (89) I principali passaggi attuativi di questa misura erano i) l'istituzione del gruppo di lavoro entro il 31 agosto 2022, ii) l'istituzione della DIAI presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2022 e iii) l'adozione di modifiche ai pertinenti decreti governativi entro il 30 settembre 2022.
- (90) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per eseguire i principali passaggi attuativi pertinenti.
- (91) In linea con la misura correttiva, è stato istituito, entro il termine previsto, un gruppo di lavoro con la partecipazione dei servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili della gestione, del controllo e dell'audit dell'utilizzo dei fondi dell'UE e dell'EUTAF. Il gruppo di lavoro ha incontrato i servizi della Commissione per la prima volta l'8 settembre 2022 e in media due volte alla settimana fino all'inizio di novembre 2022.
- (92) Il 30 settembre 2022 il governo ungherese ha adottato:
- i) il decreto governativo 374/2022 (30 settembre) che modifica il decreto governativo 272/2014 (5 novembre) relativo alle norme sull'utilizzo dei finanziamenti provenienti da alcuni fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2014-2020 e il decreto governativo 256/2021 (18 maggio) relativo alle norme sull'utilizzo dei finanziamenti

provenienti da determinati fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2021-2027, e

ii) decreto governativo 373/2022 (30 settembre) relativo alle norme e alle istituzioni responsabili dell'attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza.

I decreti sono entrati in vigore lo stesso giorno, con alcune eccezioni in particolare per quanto riguarda alcune disposizioni relative alle dichiarazioni sui conflitti di interessi.

- (93) Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha adottato il decreto governativo 463/2022 che modifica i decreti governativi 373/2022, 256/2021 e 272/2014, per anticipare al 15 novembre l'entrata in vigore delle suddette disposizioni relative alle dichiarazioni sui conflitti di interessi. Infine, la legge XXVIII del 2022 recante modifica di taluni atti relativi al controllo dell'utilizzo dei fondi del bilancio dell'Unione europea, che ha istituito la DIAI nell'organizzazione del lavoro del ministro responsabile dell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea (ossia la Presidenza del Consiglio dei ministri), è stata adottata dall'Assemblea nazionale il 4 ottobre 2022, promulgata il 10 ottobre 2022 ed è entrata in vigore il 13 ottobre 2022. Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale un disegno di legge modificativo in relazione a tale legge, nell'ambito del pacchetto servizi. In seguito alla presentazione del pacchetto servizi all'Assemblea nazionale, le autorità ungheresi hanno inviato ai servizi della Commissione un testo giuridico riveduto in allegato alla lettera di novembre. L'atto modificativo è stato adottato il 22 novembre 2022 e rispecchia le modifiche incluse nel testo giuridico ricevuto dalla Commissione il 19 novembre. Il direttore facente funzione (per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022) della DIAI è stato nominato il 30 settembre 2022.
- (94) In linea con la misura correttiva, il decreto governativo 373/2022, che modifica il decreto 374/2022 e il decreto governativo 463/2022, introduce disposizioni finalizzate a rafforzare le norme e le procedure per prevenire, individuare e rettificare in modo più efficace i conflitti di interessi, conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario e alla comunicazione di orientamento della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interessi a norma del regolamento finanziario³⁹. Le nuove disposizioni includono la nozione di conflitto di interessi percepito e garantiscono un meccanismo di controllo efficace della validità delle dichiarazioni sui conflitti di interessi. I decreti governativi modificati stabiliscono che i pertinenti membri del personale delle autorità nazionali presentino una dichiarazione generale sui conflitti di interessi e una dichiarazione di interessi al momento di stabilire un rapporto giuridico o prima di iniziare un'attività con un attore del sistema istituzionale. Essi presentano inoltre una dichiarazione sui conflitti di interessi prima di avviare qualsiasi atto procedurale⁴⁰. I destinatari finali, i contraenti, i subappaltatori e le persone coinvolte nella preparazione e nell'attuazione di un progetto devono dichiarare eventuali conflitti di interessi nei casi previsti dalla comunicazione di orientamento della Commissione⁴¹.

³⁹ Cfr. il capo VI sul conflitto di interessi del decreto governativo 272/2014, il capo IV sulle norme sul funzionamento del sistema istituzionale della politica di sviluppo, compreso il conflitto di interessi, del decreto governativo 256/2021 e la sottoparte 15 sui conflitti di interessi del decreto governativo 373/2022.

⁴⁰ Cfr. l'articolo 39, paragrafo 6, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 52/A, paragrafo 1, del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 34, paragrafo 1, del decreto governativo 373/2022.

⁴¹ Cfr. l'articolo 39, paragrafo 8, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 52/A, paragrafo 6, del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 34, paragrafo 6, del decreto governativo 373/2022.

Le nuove disposizioni stabiliscono che la DIAI verifichi la veridicità delle dichiarazioni, ad eccezione delle dichiarazioni rese dal suo stesso personale e dai membri dell'autorità di audit (che saranno invece verificate dall'autorità per l'integrità), a campione e sulla base di un piano di audit biennale, includendo almeno il 5 % del numero di persone tenute a presentare una dichiarazione sui conflitti di interessi ogni anno⁴² e qualsiasi caso sospetto di conflitto di interessi di cui abbia ricevuto comunicazione. L'obbligo di tutti gli attori di presentare dichiarazioni sui conflitti di interessi e della DIAI di effettuare controlli si applica a decorrere dal 15 novembre 2022.

- (95) I decreti modificati stabiliscono che devono essere garantiti un controllo regolare ed efficace e una rotazione regolare del personale che occupa posizioni sensibili, in particolare del personale che si occupa di gestione delle irregolarità, di controllo o di valutazione dei rischi. Questo aspetto sarà ulteriormente sviluppato in una metodologia specifica⁴³. La Commissione valuterà lo stato di attuazione di questo impegno nella pratica. Inoltre, in linea con l'impegno a garantire un'adeguata raccolta dei dati e con la misura correttiva su Arachne (vedasi oltre una valutazione più dettagliata), i decreti modificati contengono disposizioni volte a garantire la trasmissione dei dati ad Arachne e stabiliscono nei rispettivi allegati i pertinenti campi di dati che devono essere trasmessi ad Arachne⁴⁴. I decreti modificati contengono anche disposizioni volte ad applicare in modo coerente, sistematico e estensivo tutte le funzioni di Arachne, tenendone conto nella preparazione e nell'adozione delle decisioni relative ai finanziamenti dell'UE⁴⁵.
- (96) L'articolo 81, sulla modifica della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici, della legge sull'Autorità per l'integrità, adottata il 10 ottobre 2022 ed entrata in vigore l'11 ottobre 2022, introduce una disposizione volta ad impedire agli offerenti di partecipare a gare d'appalto pubbliche qualora si trovino in una situazione di conflitto di interessi rilevante per la gara specifica.
- (97) In linea con la misura correttiva, la legislazione sulla DIAI sottolinea il ruolo pienamente indipendente della DIAI, con garanzie pertinenti (ad esempio per quanto riguarda la procedura di destituzione). Definisce inoltre le sue competenze per quanto riguarda gli attori coinvolti nell'esecuzione del bilancio dell'UE in relazione a qualsiasi fondo (articolo 29/B, paragrafo 3, della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione governativa). La legislazione pertinente stabilisce inoltre chiaramente che il direttore svolge i suoi compiti senza interferenze da parte di altre istituzioni, organismi, partiti politici, entità economiche, associazioni o persone fisiche o giuridiche (articolo 29/B, paragrafo 5). I dipendenti della DIAI saranno selezionati sulla base di una serie obiettiva di criteri che saranno approvati dall'Autorità per l'integrità. L'Autorità controllerà anche la procedura di assunzione dei funzionari e dei dipendenti governativi della direzione (articolo 29/B, paragrafo 6). L'Autorità per l'integrità controllerà il funzionamento della

⁴² Cfr. l'articolo 39, paragrafo 7, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 52/A, paragrafo 2, del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 34, paragrafo 2, del decreto governativo 373/2022.

⁴³ Cfr. l'articolo 8, paragrafo 3, punto 13, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 5, punto 21, del decreto governativo 373/2022.

⁴⁴ Cfr. l'articolo 22, paragrafo 1, punto 22, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del decreto governativo 373/2022.

⁴⁵ Cfr. l'articolo 10, paragrafo 2, punto 9, e l'allegato 7 del decreto governativo 272/2014, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'allegato 4 del decreto governativo 256/2021, l'articolo 5, punto 23, e l'allegato 2 del decreto governativo 373/2022.

direzione, il rispetto del regolamento interno e degli orientamenti (articolo 29/B, paragrafo 9). L'Autorità sarà competente a verificare le dichiarazioni sui conflitti di interessi e le dichiarazioni di interessi del direttore e dei dipendenti della DIAI (articolo 29/B, paragrafo 9, lettera c)). Qualora si presentino casi di non conformità gravi o ricorrenti, l'Autorità per l'integrità sarà in grado di sottoporre ad audit la DIAI (articolo 29/B, paragrafo 9). La DIAI è tenuta per legge a fornire all'Autorità per l'integrità, su sua richiesta, il pieno accesso a qualsiasi dichiarazione sui conflitti di interessi e dichiarazione di interessi trattata dalla direzione. La DIAI deve inoltre fornire tutti i documenti trattati dalla direzione necessari per l'esercizio dei poteri dell'Autorità (articolo 29/B, paragrafo 9, lettera b)). La direzione presenterà all'Autorità per l'integrità una relazione annuale in cui informerà in merito alle sue attività e in particolare ai risultati dei controlli effettuati, alle misure adottate, al numero di segnalazioni ricevute e ai casi oggetto di indagine (articolo 29/B, paragrafo 10). Infine, la Commissione accoglie con favore il fatto che l'Ungheria abbia accettato⁴⁶ che l'Autorità per l'integrità non sia tenuta a dimostrare l'intento del dichiarante nel caso di dichiarazioni false o non correttamente compilate, come confermato negli emendamenti adottati nell'ambito del pacchetto servizi il 22 novembre 2022.

(98) Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale un progetto di legge relativo alla modifica dello status dell'EUTAF nell'ambito del pacchetto servizi. Il progetto di legge è stato adottato il 22 novembre 2022. L'EUTAF passerà dal suo attuale status di organizzazione centrale di bilancio che opera sotto l'autorità del ministro responsabile delle finanze pubbliche a organo autonomo dell'amministrazione statale a partire dal 1° gennaio 2023 (articolo 1, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 1), e avrà una rubrica distinta nella struttura del bilancio centrale. Presenterà una proposta relativa al proprio bilancio, che il governo trasmetterà senza modifiche all'Assemblea nazionale nell'ambito della proposta legislativa sul bilancio centrale e sulla sua esecuzione. Il suo bilancio può essere modificato solo con il consenso della direzione generale purché la modifica sia debitamente e pubblicamente giustificata e non comprometta l'efficace e tempestiva esecuzione dei compiti della direzione generale (articolo 2). La retribuzione del direttore generale e del direttore generale aggiunto è pari rispettivamente a 8,4 e 7,4 volte la retribuzione media mensile lorda nell'economia nazionale (articolo 30). Il direttore generale decide in merito ai principi della politica retributiva della direzione generale e alle prestazioni non salariali (articolo 31). L'indipendenza funzionale e professionale dell'EUTAF sarà ribadita. Il personale dell'EUTAF continuerà a non chiedere né accettare istruzioni in merito al suo lavoro di audit. La Commissione accoglie con favore le suddette modifiche al quadro normativo che disciplina l'EUTAF, che attuano efficacemente l'impegno presentato dall'Ungheria nella lettera di settembre.

(99) La Commissione constata che l'Ungheria ha realizzato i principali passaggi attuativi e che i testi legislativi onorano gli impegni previsti dalla misura correttiva.

vii. Riduzione della percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate con fondi dell'Unione

(100) Il governo ungherese si è impegnato a ridurre a meno del 15% la quota delle procedure di appalto pubblico finanziate con fondi dell'Unione e chiuse nell'anno 2022 con offerte

⁴⁶ Con l'e-mail del 18 novembre 2022.

uniche, misurata in linea con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, entro il 31 dicembre 2022. Si è impegnato a raggiungere incondizionatamente tale obiettivo e a mantenerlo senza limiti di tempo. Il governo ungherese si è inoltre impegnato ad adottare ulteriori misure entro quattro mesi qualora la quota di offerte uniche superasse il 15 % in un dato anno civile, per facilitare la riduzione degli appalti con un'offerta unica e riportarli al di sotto della soglia del 15 %. In tal caso, il governo ungherese si è impegnato a informarne l'Autorità per l'integrità e la Commissione.

(101) Il principale passaggio attuativo di tale misura era l'effettuazione da parte dell'EUTAF del primo audit sulla conformità alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico (e, se del caso, sulla comunicazione dei singoli dati al riguardo alla Commissione e al pubblico) entro il 30 settembre 2022.

(102) Il 7 ottobre 2022 le autorità ungheresi hanno trasmesso ai servizi della Commissione la relazione di audit sull'adeguatezza della metodologia relativa alle offerte uniche redatta dall'EUTAF. A seguito di osservazioni da parte dei servizi della Commissione, il 3 novembre 2022 l'EUTAF ha modificato la sua relazione e ha pubblicato una relazione finale di audit riveduta. L'audit ha concluso che la metodologia utilizzata era adeguata e in linea con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, con un'eccezione per la quale l'EUTAF ha formulato una raccomandazione. La Commissione monitorerà il seguito dato alla raccomandazione dell'EUTAF tramite le relazioni del governo ungherese conformemente al punto 17.

(103) La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia intrapreso il principale passaggio attuativo e di aver ottenuto sufficienti garanzie dalla relazione di audit dell'EUTAF sul fatto che la metodologia utilizzata è in linea con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, come richiesto dalla misura correttiva. Tale valutazione lascia impregiudicato il conseguimento della soglia del 15 % fissata conformemente al punto 100. La Commissione monitorerà l'attuazione di questa misura correttiva tramite le relazioni del governo ungherese conformemente al punto 17.

viii. Riduzione della percentuale di procedure di gara con offerte uniche finanziate tramite il bilancio nazionale

(104) Come per la misura correttiva vii), il governo ungherese si è impegnato a ridurre, in tre passaggi, a meno del 15 % la quota delle procedure di appalto pubblico finanziate con fondi del bilancio nazionale e chiuse in un dato anno civile con offerte uniche, misurata in linea con la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, entro il 31 dicembre 2024. Si è impegnato a raggiungere incondizionatamente tale obiettivo e a mantenerlo senza limiti di tempo. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a proporre ulteriori misure entro quattro mesi qualora la quota di offerte uniche superasse il 15 % in un dato anno civile, per facilitare la riduzione degli appalti con un'offerta unica e riportarli al di sotto della soglia del 15 %. In tal caso, il governo ungherese si è impegnato a informarne l'Autorità per l'integrità e la Commissione.

(105) In linea con l'allegato della relazione, per questa misura correttiva non erano previsti principali passaggi attuativi immediati. La Commissione monitorerà l'attuazione di questa misura correttiva tramite le relazioni del governo ungherese conformemente al punto 17.

ix. Sviluppo di uno strumento di segnalazione delle offerte uniche per monitorare e riferire in merito agli appalti pubblici chiusi con offerte uniche

- (106) Oltre alle misure correttive relative alla riduzione delle procedure a offerta unica di cui sopra (vii e viii), il governo ungherese si è impegnato a sviluppare entro il 30 settembre 2022 un nuovo strumento di monitoraggio e segnalazione per misurare la quota di procedure di appalto che risultano essere a offerta unica finanziate con risorse nazionali e/o con il sostegno dell'UE, e a mantenerlo per un periodo di tempo illimitato. Il governo ungherese si è anche impegnato a pubblicare una relazione scritta basata sulle informazioni raccolte mediante lo strumento di segnalazione delle offerte uniche, preparata dal ministero responsabile degli appalti pubblici e pubblicata entro il 15 febbraio di ogni anno sul sito web del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS).
- (107) I principali passaggi attuativi di questa misura erano i) lo sviluppo, entro il 30 settembre 2022, di un nuovo strumento di monitoraggio e segnalazione basato su dati provenienti dall'EPS e ii) la conferma da parte dell'EUTAF che lo strumento sarebbe stato completamente funzionante e operativo entro la stessa data.
- (108) Il 7 ottobre 2022 le autorità ungheresi hanno trasmesso ai servizi della Commissione la relazione di audit sullo strumento di monitoraggio e segnalazione delle offerte uniche pubblicata dall'EUTAF. A seguito di osservazioni da parte dei servizi della Commissione, il 3 novembre 2022 l'EUTAF ha pubblicato una relazione finale di audit riveduta. La relazione rileva che lo strumento di segnalazione delle offerte uniche è stato realizzato, è operativo, funzionante e in grado di monitorare il tasso di procedure di appalto con un'offerta unica. La relazione rileva che, in linea di principio, sarebbe possibile stabilire la coerenza con i dati dell'EPS. In linea con la misura correttiva, lo strumento di segnalazione sarà ulteriormente sviluppato entro il 31 dicembre 2022 al fine di includere dati sulle indicazioni geografiche. La prima relazione sarà pubblicata entro il 15 febbraio 2023.
- (109) La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia adottato i pertinenti principali passaggi attuativi e che lo strumento di segnalazione delle offerte uniche sia stato sviluppato. Il fatto che sia operativo e funzionante è stato confermato dalla relazione dell'EUTAF, come richiesto dalla pertinente misura correttiva. Tale valutazione lascia impregiudicati gli ulteriori sviluppi e la pubblicazione della prima relazione, elementi che dimostreranno l'attuazione della misura correttiva nella pratica e che richiederanno un termine di attuazione più lungo, in linea con la misura correttiva.

x. Sviluppo di un sistema elettronico per gli appalti pubblici a favore di una maggiore trasparenza

- (110) Il governo ungherese si è impegnato a creare e pubblicare sul sito web dell'EPS una banca dati contenente informazioni su tutti gli avvisi di aggiudicazione di procedure di appalto pubblico in una forma strutturata, compresi i numeri identificativi delle società e i nomi di ogni singolo membro dei consorzi e dei subappaltatori. Tale banca dati sarebbe regolarmente aggiornata (almeno su base trimestrale) e sarebbe messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito. Dovrebbe consentire l'elaborazione mediante mezzi automatici, in particolare la ricerca strutturata e l'esportazione in blocco di dati relativi alle procedure di appalto. Il governo ungherese si è inoltre impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per sviluppare l'EPS e garantire che le nuove funzioni fossero pienamente operative entro il 30 settembre 2022. Il governo ungherese si è

anche impegnato a mantenere l'EPS e le pertinenti funzioni incondizionatamente e per un periodo di tempo illimitato.

- (111) Il principale passaggio attuativo di questa misura consisteva nel garantire la piena operatività delle nuove funzioni che permettono la ricerca strutturata e l'esportazione di dati nell'EPS, in un formato che consente l'elaborazione mediante mezzi automatici, entro il 30 settembre 2022.
- (112) Il 7 ottobre 2022 le autorità ungheresi hanno informato i servizi della Commissione che la nuova funzione dell'EPS che permette la ricerca strutturata e l'esportazione dei dati relativi agli avvisi di aggiudicazione in un formato che consente l'elaborazione mediante mezzi automatici è stata completata entro il 30 settembre 2022 ed è disponibile al pubblico all'indirizzo <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eredmeny-tajekoztato-hirdetmenyek>.
- (113) La nuova funzione dell'EPS permette la ricerca strutturata e l'esportazione in blocco di tutti i dati relativi agli avvisi di aggiudicazione disponibili nell'EPS (compresi i numeri identificativi delle società) in un formato che consente l'elaborazione mediante mezzi automatici (.csv o .xlsx). La banca dati contiene dati sui membri dei consorzi⁴⁷ e i subappaltatori, questi ultimi attualmente disponibili solo in formato di testo non strutturato. In linea con la misura correttiva, la funzione sarà ulteriormente sviluppata al fine di includere dati strutturati sui subappaltatori entro il 30 novembre 2022. I dati sono aggiornati due volte al mese; la nuova funzione è disponibile al pubblico gratuitamente e senza registrazione. I dati sono disponibili a partire da aprile 2018, conformemente alla misura correttiva; i dati a partire da gennaio 2014 saranno resi disponibili entro il 31 marzo 2023. Il 5 novembre 2022, su richiesta della Commissione, l'Ungheria ha inoltre trasmesso alla Commissione le istruzioni interne impartite dall'ufficio del primo ministro alla società che gestisce e aggiorna la banca dati, i certificati ISO della società e il codice di condotta del gruppo incaricato del supporto clienti, che confermano la periodicità della pubblicazione e la procedura di rettifica delle informazioni.
- (114) La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia adottato il principale passaggio attuativo. La nuova funzione dell'EPS è stata sviluppata e permette di effettuare ricerche strutturate e di esportare in blocco i dati relativi agli avvisi di aggiudicazione disponibili nell'EPS, in un formato che consente l'elaborazione mediante mezzi automatici, conformemente alla misura correttiva. Tale valutazione lascia impregiudicati gli ulteriori sviluppi in relazione all'EPS, che richiedono un termine di attuazione più lungo in linea con la misura correttiva (cfr. anche il punto 113).

xi. Elaborazione di un quadro di misurazione della performance che valuti l'efficienza degli appalti pubblici e la loro efficacia in termini di costi

- (115) Il governo ungherese si è impegnato a elaborare, entro il 30 settembre 2022, un quadro di misurazione della performance per valutare l'efficienza degli appalti pubblici e la loro efficacia in termini di costi. Il quadro di misurazione della performance deve essere operativo entro il 30 novembre 2022. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a

⁴⁷ Su richiesta della Commissione, il 29 ottobre 2022 le autorità ungheresi hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito ai metodi di elaborazione mediante mezzi automatici dei dati pertinenti per quanto riguarda i dati scaricabili dall'EPS quando un consorzio si aggiudica un appalto pubblico.

mantenere incondizionatamente l'uso regolare del quadro di misurazione della performance e la pubblicazione dei suoi risultati per un periodo di tempo illimitato.

- (116) Il principale passaggio attuativo di questa misura era proprio l'elaborazione del quadro di misurazione della performance, compresa l'adozione della relativa decisione governativa entro il 30 settembre 2022.
- (117) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione al principale passaggio attuativo.
- (118) Il 5 settembre 2022 il governo ungherese ha adottato e pubblicato la decisione governativa 1425/2022 relativa all'elaborazione di un quadro di misurazione della performance per valutare l'efficienza degli appalti pubblici e la loro efficacia in termini di costi.
- (119) La decisione governativa 1425/2022 stabilisce in capo al ministro dello Sviluppo regionale l'obbligo di raccogliere dati e valutare i possibili motivi degli appalti pubblici a offerta unica. Il ministro dello Sviluppo regionale è responsabile della selezione delle organizzazioni non governative (ONG) e degli esperti in materia di appalti pubblici chiamati a partecipare all'istituzione e al funzionamento del quadro di misurazione della performance. Le proposte e i pareri di tali ONG ed esperti devono essere presi in considerazione durante l'istituzione e il funzionamento del quadro. Secondo quanto previsto dalla decisione governativa, il quadro di misurazione della performance consentirà in particolare di analizzare su base annua i) il livello delle procedure di appalto pubblico non andate a buon fine e le relative motivazioni, ii) la quota (numero e valore) dei contratti risolti durante l'esecuzione del contratto, iii) la percentuale di casi in cui si verifica un ritardo nell'esecuzione dei contratti, iv) la percentuale di casi in cui si verifica un superamento dei costi, v) la quota di appalti pubblici aggiudicati in cui si tiene conto del ciclo di vita o del calcolo dei costi del ciclo di vita, vi) la percentuale di casi di partecipazione con esito positivo delle microimprese e delle piccole imprese (a livello intersettoriale e per settore), vii) il valore delle procedure a offerta unica finanziate con risorse nazionali e con fondi dell'Unione separatamente e/o congiuntamente e il confronto tra tale valore e il valore totale delle procedure di appalto pubblico finanziate con risorse nazionali e con fondi dell'Unione separatamente e/o congiuntamente. Secondo quanto previsto dalla misura correttiva, il quadro di misurazione della performance deve essere operativo entro il 30 novembre 2022. I risultati della misurazione della performance sono resi pubblici entro il 28 febbraio di ogni anno.
- (120) La Commissione constata che l'Ungheria ha realizzato il principale passaggio attuativo e ha onorato gli impegni relativi al quadro operativo per l'istituzione e l'attuazione della misura correttiva. Tale constatazione non pregiudica la valutazione circa l'effettiva istituzione del quadro di misurazione della performance e la pubblicazione della prima relazione, elementi che dimostreranno l'attuazione della misura correttiva nella pratica e che richiederanno un periodo di attuazione più lungo (cfr. anche il punto 119).
- (121) La Commissione osserva che l'invito a presentare candidature per le ONG e gli esperti, del quale la Commissione ha ricevuto un progetto di testo, è stato annunciato l'11 ottobre 2022 con scadenza prevista per il 26 ottobre 2022. Sono pervenute 15 candidature, di cui due presentate da organizzazioni e 13 da singoli individui. Di conseguenza, nonostante i posti loro riservati fossero tre, di fatto le organizzazioni

hanno potuto coprire solamente due posti. Per il terzo posto è stato selezionato un singolo candidato richiedente di un'università. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, tale individuo non sembra tuttavia aver dimostrato di possedere esperienza in materia di appalti pubblici. Sono stati inoltre selezionati quattro esperti indipendenti.

xii. Adozione di un piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici

(122) Il governo ungherese si è impegnato a adottare, entro il 31 marzo 2023, un piano d'azione globale volto ad aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici, con scadenze chiare e ambiziose per l'attuazione di ciascuna delle azioni stabilite in tale piano. Il piano d'azione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dei primi risultati del quadro di misurazione della performance, che deve essere operativo entro il 31 dicembre 2022.

(123) In linea con l'allegato della relazione, per questa misura correttiva non erano previsti principali passaggi attuativi immediati. La Commissione monitorerà l'attuazione di questa misura correttiva tramite le relazioni del governo ungherese conformemente al punto 17.

xiii. Attività di formazione destinate alle micro, piccole e medie imprese in materia di pratiche nel settore degli appalti pubblici

(124) Il governo ungherese si è impegnato a realizzare, entro il 31 marzo 2024, attività di formazione gratuite in materia di appalti pubblici per almeno 1 000 micro, piccole e medie imprese (con particolare riguardo alle micro e piccole imprese), al fine di agevolarne la partecipazione agli appalti pubblici. Il governo ungherese si è impegnato a realizzare tali attività di formazione per almeno altre 1 200 micro, piccole e medie imprese (per un totale quindi di almeno 2 200 imprese) entro il 30 giugno 2026. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a monitorare e valutare l'efficienza e il valore aggiunto delle attività di formazione.

(125) In linea con l'allegato della relazione, per questa misura correttiva non erano previsti principali passaggi attuativi immediati. La Commissione monitorerà l'attuazione di questa misura correttiva tramite le relazioni del governo ungherese conformemente al punto 17.

xiv. Istituzione di un regime di sostegno per compensare i costi connessi alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici

(126) Oltre alla precedente misura correttiva xiii), il governo ungherese si è impegnato ad avviare entro il 31 marzo 2023 un regime di sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di appalto pubblico. Tale regime dovrebbe prevedere un rimborso forfettario, basato su criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e trasparenti, a favore di almeno 1 800 micro, piccole e medie imprese ammissibili (con particolare riguardo alle micro e piccole imprese). Tale rimborso è inteso a coprire le spese da esse sostenute per la partecipazione alle procedure di appalto, con l'obiettivo di agevolarne la partecipazione agli appalti pubblici e ridurre le barriere all'ingresso che tali imprese si trovano ad affrontare. Entro il 30 settembre 2024 dovrebbe essere effettuata una valutazione intermedia, mentre la valutazione finale dovrebbe essere completata entro la fine del programma di sostegno, prevista per il 31 luglio 2026.

(127) In linea con l'allegato della relazione, per questa misura correttiva non erano previsti principali passaggi attuativi immediati. La Commissione monitorerà l'attuazione di questa misura correttiva tramite le relazioni del governo ungherese conformemente al punto 17.

xv. Applicazione di Arachne

(128) Il governo ungherese si è impegnato ad applicare procedure per un uso sistematico ed esteso di tutte le funzionalità dello strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio (Arachne) che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'attuazione di qualsiasi sostegno dell'Unione e per tutti i periodi di programmazione, al fine di prevenire e individuare efficacemente i conflitti di interessi, le frodi, la corruzione, la duplicazione dei finanziamenti e altre irregolarità. Il governo ungherese si è impegnato a mantenere incondizionatamente la piena ed effettiva applicazione del sistema Arachne per un periodo di tempo illimitato. Tutti gli organismi di audit e di controllo competenti hanno inoltre accesso completo alle serie di dati caricate in Arachne. La Commissione osserva che nella sua interpretazione tale impegno si applica anche ai sistemi che potranno sostituire Arachne.

(129) Il principale passaggio attuativo di tale misura era l'applicazione delle procedure per un uso effettivo e sistematico del sistema Arachne entro il 30 settembre 2022.

(130) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione al principale passaggio attuativo.

(131) Il 30 settembre 2022 il governo ungherese ha adottato il decreto governativo 373/2022 e il decreto modificativo 374/2022, entrato in vigore lo stesso giorno, con alcune eccezioni conformi alla misura correttiva.

(132) I decreti governativi stabiliscono disposizioni volte a garantire la trasmissione dei dati ad Arachne a cadenza bimestrale e nei relativi allegati precisano i campi di dati che devono essere trasmessi⁴⁸. I decreti prevedono inoltre disposizioni per l'elaborazione e la revisione periodica di una metodologia per l'uso di Arachne e dei relativi risultati⁴⁹ nonché per garantire che le autorità competenti tengano in considerazione e applichino in modo coerente, sistematico ed estensivo tutte le funzionalità di Arachne nella preparazione e nell'adozione delle decisioni relative ai finanziamenti dell'UE⁵⁰. I decreti governativi garantiscono inoltre ai soggetti interessati, tra cui le competenti autorità di audit, l'accesso alle funzionalità e ai dati di Arachne⁵¹. Il primo pacchetto di dati è stato trasmesso allo strumento Arachne il 30 settembre 2022. Arachne dispone ora di dati relativi a quasi 65 000 progetti in Ungheria con oltre 41 000 beneficiari e quasi 6 000 contratti. Il prossimo caricamento di dati da parte dell'Ungheria è previsto entro il 30

⁴⁸ Cfr. l'articolo 10, paragrafo 2, punto 9, e l'allegato 7 del decreto governativo 272/2014, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'allegato 4 del decreto governativo 256/2021, l'articolo 5, punto 23, e l'allegato 2 del decreto legislativo 373/2022.

⁴⁹ Cfr. l'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 5, punto 22, del decreto governativo 373/2022.

⁵⁰ Cfr. l'articolo 20, paragrafo 1, punto 22, lettera e), del decreto governativo 272/2014, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del decreto governativo 373/2022.

⁵¹ Cfr. l'articolo 10, paragrafo 2, punto 10, del decreto governativo 272/2014, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), del decreto governativo 256/2021 e l'articolo 5, punto 24, del decreto governativo 373/2022.

novembre 2022, in base a quanto previsto dalla misura correttiva. La Commissione continuerà a monitorare che i dati vengano caricati tempestivamente.

(133) La Commissione constata che l'Ungheria ha realizzato il principale passaggio attuativo e che i pertinenti decreti governativi stabiliscono le norme dettagliate per un uso effettivo e sistematico di Arachne, in linea con la misura correttiva.

xvi. Rafforzare la cooperazione con l'OLAF

(134) Il governo ungherese si è impegnato a presentare all'Assemblea nazionale un progetto di legge per la modifica della legge CXXII del 2010 relativa all'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (*Nemzeti Adó- és Vámhivatal*) da adottare entro il 30 settembre 2022, che designa l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane quale autorità nazionale competente ad assistere l'OLAF nello svolgimento dei controlli sul posto in Ungheria e nei casi in cui un operatore economico soggetto a tali controlli rifiuti di cooperare. Si è inoltre impegnato a presentare all'Assemblea nazionale un progetto di legge per la modifica della legge XXIX del 2004 al fine di introdurre una sanzione finanziaria dissuasiva da imporre nel caso in cui un operatore economico rifiuti di cooperare con l'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto.

(135) Il principale passaggio attuativo di questa misura era l'adozione dei due atti menzionati entro il 30 settembre 2022.

(136) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione al principale passaggio attuativo.

(137) Il 4 ottobre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge XXIX del 2022 che modifica alcuni atti riguardanti le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio che svolgono funzioni pubbliche, l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane e i controlli dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in relazione al controllo dell'utilizzo dei fondi del bilancio dell'Unione europea; detta legge è stata promulgata il 10 ottobre 2022. Le disposizioni della legge riguardanti l'OLAF sono entrate in vigore il 26 ottobre 2022.

(138) In linea con la misura correttiva, la legge CXXII del 2010 è stata modificata al fine di designare l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (*Nemzeti Adó- és Vámhivatal*) quale autorità nazionale competente ad assistere l'OLAF nello svolgimento di controlli e verifiche sul posto in Ungheria e nei casi in cui un operatore economico soggetto a tali controlli rifiuti di cooperare. La legge descrive anche la procedura da seguire e prevede inoltre che, su richiesta dell'OLAF, possa essere presente un agente del servizio di indagini finanziarie. La legge XXIX del 2004 è stata modificata per introdurre una sanzione finanziaria dissuasiva da imporre nel caso in cui un operatore economico rifiuti di cooperare con l'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto dell'OLAF.

(139) La Commissione constata che l'Ungheria ha realizzato il principale passaggio attuativo e che le modifiche introdotte con la legge menzionata permettono di onorare gli impegni previsti dalla misura correttiva.

xvii. Adozione di un atto legislativo che garantisca una maggiore trasparenza della spesa pubblica

- (140) Il governo ungherese si è impegnato a presentare all'Assemblea nazionale un atto normativo che stabilisce l'obbligo per tutti gli organismi pubblici di pubblicare proattivamente in un registro centrale una serie predefinita di informazioni sull'uso dei fondi pubblici e a farlo adottare dall'Assemblea nazionale entro il 31 ottobre 2022. Il governo ungherese si è inoltre impegnato a inserire informazioni sui subappaltatori nel registro centrale, a mantenere incondizionatamente in vigore l'atto normativo sopra descritto per un periodo di tempo illimitato e a garantirne l'applicazione, provvedendo in particolare affinché gli organismi pubblici inseriscano tutti i dati pertinenti nel registro in modo completo e tempestivo.
- (141) I principali passaggi attuativi di tale misura correttiva erano i) l'invio alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, di un progetto avanzato dell'atto normativo che stabilisce l'obbligo per tutti gli organismi pubblici di pubblicare proattivamente una serie predefinita di informazioni sull'uso dei fondi pubblici e ii) l'adozione di tale atto normativo entro il 31 ottobre 2022.
- (142) L'Ungheria ha adottato le misure di seguito indicate per dare esecuzione ai principali passaggi attuativi.
- (143) Il 15 settembre il governo ungherese ha trasmesso alla Commissione il progetto di testo della legge che stabilisce l'obbligo per gli organismi pubblici di pubblicare proattivamente una serie predefinita di informazioni sull'uso dei fondi pubblici a fini di consultazione.
- (144) L'8 novembre 2022 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge XL del 2022 che modifica la legge CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione informativa e sulla libertà di informazione, che è stata promulgata il 14 novembre 2022 ed entrerà in vigore il 29 novembre 2022, con alcune eccezioni. Il 15 novembre 2022 il governo ungherese ha presentato all'Assemblea nazionale due proposte di legge recanti modifica della legge XL del 2022 e della legge CXII del 2021, nell'ambito del pacchetto omnibus. La maggior parte delle modifiche proposte dal governo ungherese è stata introdotta nella parte del pacchetto omnibus su cui la votazione definitiva ha avuto luogo il 22 novembre 2022. Le modifiche riguardanti le nuove norme per garantire il rispetto dell'obbligo di pubblicare proattivamente una serie predefinita di informazioni sull'uso dei fondi pubblici, comprese le sanzioni ("procedura amministrativa per la trasparenza"), sono state inserite nella parte del pacchetto omnibus su cui la votazione finale è prevista per il 6 dicembre 2022. In seguito alla presentazione del pacchetto omnibus all'Assemblea nazionale, il 18 novembre 2022 le autorità ungheresi hanno inviato ai servizi della Commissione una versione riveduta del testo della legge XL recante modifica della legge CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione informativa e sulla libertà di informazione. Tale testo figurava anche nella lettera di novembre. L'atto modificativo contenente la maggior parte delle modifiche è stato adottato il 22 novembre 2022 e rispecchia le modifiche incluse nel testo giuridico ricevuto dalla Commissione. In questa fase la Commissione non può valutare le modifiche relative alla procedura amministrativa per la trasparenza, su cui il voto dell'Assemblea nazionale è previsto per il 6 dicembre 2022. La valutazione della Commissione si basa pertanto sul testo giuridico ricevuto il 19 novembre 2022.

- (145) La legge XL del 2022 stabilisce l'obbligo per gli organi di bilancio nel quadro della legge sulle finanze pubbliche di pubblicare, su base bimestrale e in modo da garantirne la disponibilità per almeno dieci anni dalla pubblicazione, i dati relativi all'uso dei fondi pubblici sulla piattaforma del registro informativo centrale dei dati pubblici. Tale registro centrale è disponibile gratuitamente per tutti, senza che sia necessario creare un account per accedere ai dati, e in formato leggibile meccanicamente, il che consente lo scaricamento in blocco e permette di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre e comparare i dati. Uno specifico riferimento indicherà se un appalto è finanziato, in tutto o in parte, con fondi dell'Unione. Per gli appalti che non superano la soglia nazionale prevista dalla legge sugli appalti pubblici, l'Ungheria fornirà tale indicazione per gli appalti a decorrere dal 31 marzo 2023, in linea con la misura correttiva. La piattaforma deve essere istituita dal responsabile della stessa al più tardi entro il 31 dicembre 2022 e deve contenere la scheda tecnica necessaria per qualunque pubblicazione sulla piattaforma. Le entità obbligate a pubblicare dati sulla piattaforma devono provvedere a tali pubblicazioni in modo costante. La prima pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2023, in base a quanto previsto dalla misura correttiva. Inoltre, come indicato in precedenza, saranno stabilite nuove norme per garantire il rispetto di tale obbligo, comprese le sanzioni applicabili, per mezzo di una nuova procedura amministrativa per la trasparenza a carico dell'Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione, che permetterà di indagare sui casi di non conformità; tali norme entreranno in vigore il 28 febbraio 2023. Il 14 novembre 2022 le autorità ungheresi hanno inoltre trasmesso ai servizi della Commissione il progetto di decreto governativo che stabilisce norme dettagliate per il registro informativo centrale dei dati pubblici, che contiene la scheda tecnica necessaria per qualunque pubblicazione sulla piattaforma.
- (146) La Commissione osserva che non tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici sono soggette all'obbligo di pubblicare informazioni ai sensi della legge XL del 2022. La Commissione osserva tuttavia che i dati relativi alle procedure di appalto pubblico svolte dalle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici, tra cui le fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, figurano nel sistema EPS in osservanza dell'obbligo di trasparenza. La Commissione osserva inoltre che il testo giuridico fornito dall'Ungheria non è in linea con la misura correttiva, in quanto non include nell'insieme minimo di dati da caricare nel sistema centrale i dati forniti da tutti gli organismi pubblici, anche per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici o i fornitori, i prestatori di servizi e i fornitori di capacità. Secondo l'Ungheria tali dati devono invece essere resi disponibili unicamente in funzione di ciascun singolo contratto. La mancanza di questi elementi rischia di rendere incompleta l'attuazione della misura correttiva, compromettendone l'efficacia.
- (147) La Commissione constata che l'Ungheria ha realizzando i principali passaggi attuativi, malgrado il ritardo nell'attuazione del passaggio attuativo principale riguardante l'adozione della legge, e che il quadro giuridico per una maggiore trasparenza della spesa pubblica istituito dalla legge XL del 2022 e dalla legge CXII del 2021 permettono di onorare gli impegni assunti nel quadro della misura correttiva, ad eccezione degli elementi indicati al punto 145. La Commissione continuerà a vigilare sull'attuazione futura delle questioni di cui al punto 146 e monitorerà attentamente la situazione sulla base delle relazioni trimestrali dell'Ungheria di cui al punto 17 o di qualsiasi altra informazione altrimenti ottenuta.

CONCLUSIONI

- (148) Al considerando 38 della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione ha constatato che le misure correttive proposte dall'Ungheria, se attuate in modo corretto ed efficace, sarebbero state idonee, in linea di principio, a dare risposta alle risultanze della Commissione illustrate nella notifica.
- (149) Il considerando 39 ha aggiunto che dovevano ancora essere stabilite norme di attuazione dettagliate per le misure correttive, in particolare dovevano ancora essere stabilite le modalità concrete di recepimento degli elementi chiave delle misure nei testi giuridici da adottare per l'attuazione delle misure correttive. In tale considerando si ricordava inoltre che diverse questioni individuate in Ungheria riguardano non solo le modifiche del quadro giuridico, ma anche e soprattutto l'attuazione concreta dei cambiamenti nella pratica, che richiede un orizzonte temporale più lungo per produrre risultati concreti, e che per tale motivo, in attesa dell'attuazione almeno degli elementi essenziali di alcune misure correttive, come da calendario presentato dal governo ungherese per le misure correttive il 22 agosto, in tale fase permaneva un rischio per il bilancio dell'Unione. In attesa dell'entrata in vigore dei principali testi legislativi di attuazione di molte delle misure correttive e tenendo conto della valutazione della Commissione, nonché della possibilità che le misure non siano attuate correttamente o che i loro dettagli ne attenuino l'efficacia, la stima ragionevole della Commissione quanto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione corrispondeva al 65 % dei programmi interessati, vale a dire 5 punti percentuali in meno rispetto al rischio stimato in assenza di misure correttive.
- (150) La Commissione conclude la sua valutazione delle misure correttive alla luce dei principali passaggi attuativi e dei dettagli degli atti normativi proposti o entrati in vigore, nonché delle ulteriori procedure e misure adottate dall'Ungheria per dare esecuzione alle misure correttive, ove opportuno, quali notificati dall'Ungheria alla Commissione entro il 19 novembre 2022.
- (151) La Commissione osserva che l'Ungheria ha adottato una serie di misure per dare esecuzione ai principali passaggi attuativi (legislativi e non legislativi) elencati nell'allegato della relazione; come illustrato nella presente valutazione, si può ritenere che molti degli impegni assunti dall'Ungheria nel quadro delle misure correttive siano stati onorati.
- (152) Nelle principali misure correttive permangono tuttavia importanti debolezze, rischi e carenze, riguardanti anche aspetti centrali di tali misure correttive, che come indicato in precedenza potrebbero comprometterne seriamente l'efficacia.
- (153) La Commissione ha individuato carenze significative in relazione alle quali l'Ungheria non ha introdotto nei pertinenti testi giuridici le modifiche richieste per garantire l'adeguatezza delle misure ai sensi del regolamento sulla condizionalità. Le debolezze individuate sono le seguenti:
- i) la possibilità che l'Autorità per l'integrità non mantenga automaticamente la propria competenza una volta che un progetto è stato escluso dal finanziamento dell'Unione (cfr. il punto 30);
 - ii) le debolezze del sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici che non seguono le raccomandazioni dell'Autorità per l'integrità;

- iii) le carenze della procedura di destituzione dei membri dell'Autorità per l'integrità;
- iv) il fatto che non siano state trasferite all'Autorità per l'integrità le competenze per la verifica delle dichiarazioni patrimoniali degli alti dirigenti politici (primo ministro, ministri, direttore politico del primo ministro, segretari di Stato, come previsto dall'articolo 183 della legge CXXV del 2018 sull'amministrazione pubblica), e la mancanza di chiarezza nei testi giuridici riguardo al potere dell'Autorità per l'integrità di verificare le dichiarazioni patrimoniali pubbliche di tutti i funzionari ad alto rischio (cfr. il punto 35);
- v) la possibilità che le decisioni giudiziarie di annullamento delle decisioni assunte dalla procura non siano vincolanti per il pubblico ministero (cfr. il punto 83);
- vi) l'inclusione di una fase innecessaria a livello dell'organo giudicante ("filtro") nel quadro del nuovo procedimento di controllo giurisdizionale della decisione con cui la procura o l'autorità inquirente archivia una denuncia di reato o chiude il procedimento penale (cfr. il punto 85), e la mancanza di regole chiare che confermino la possibilità di applicare la nuova procedura anche ai reati (non prescritti) commessi anteriormente al 1° gennaio 2023 (cfr. il punto 86);
- vii) la mancanza di un obbligo per tutte le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare informazioni in assenza di dati sull'"organismo responsabile" della spesa pubblica, sull'amministrazione aggiudicatrice o sui fornitori, prestatori di servizi o fornitori di capacità nell'insieme minimo di dati da caricare nel registro centrale (cfr. il punto 146).

(154) Permangono inoltre rischi importanti in relazione a diverse altre questioni, in particolare:

- i) la mancanza di chiarezza e di certezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione in relazione ai beni immobili situati anche al di fuori dell'Ungheria (cfr. il punto 57);
- ii) la mancanza di chiarezza riguardo all'ambito di applicazione personale, materiale e temporale della dichiarazione patrimoniale, dei redditi e degli interessi economici di alcuni dirigenti, funzionari e membri dell'Assemblea nazionale, nonché dei loro coniugi o conviventi e dei figli che vivono nello stesso nucleo familiare (cfr. il punto 57);
- iii) la presentazione e la pubblicazione per via elettronica delle dichiarazioni patrimoniali dei membri dell'Assemblea nazionale e delle persone incaricate di alte funzioni politiche in una banca dati consultabile pubblicamente (il cui accesso deve essere gratuito e non deve richiedere registrazione) (cfr. il punto 59);
- iv) la mancanza di un chiaro impegno a condurre un riesame del funzionamento della procedura di controllo giurisdizionale delle decisioni dei pubblici ministeri entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, a predisporre l'adozione di modifiche del quadro legislativo previa consultazione della Commissione entro il 30 giugno 2024 (cfr. il punto 81);

- v) l'elaborazione di disposizioni relative a una "procedura amministrativa per la trasparenza", intesa a garantire il rispetto dei requisiti di trasparenza e correttezza dei dati da pubblicare in applicazione della misura correttiva relativa a una maggiore trasparenza della spesa pubblica, e la relativa adozione il 6 dicembre 2022 in previsione dell'entrata in vigore il 28 febbraio 2023 (cfr. il punto 144);
- vi) il fatto che, anche dopo la valutazione effettuata in settembre dalla Commissione in merito alla misura correttiva proposta, sia stata ulteriormente agevolata la presenza di alti funzionari nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione incaricati di erogare ingenti somme di fondi pubblici.

(155) In sintesi, la valutazione globale sopra illustrata non consente alla Commissione di concludere che le misure correttive notificate dall'Ungheria, valutate nel loro complesso, nella versione adottata e tenendo conto dei relativi dettagli e della conseguente incertezza circa la loro applicazione nella pratica, siano idonee a porre fine alle pertinenti violazioni dei principi dello Stato di diritto e/o agli effetti o ai rischi per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e per gli interessi finanziari dell'Unione. La situazione è aggravata dalle preoccupazioni circa le pratiche amministrative in Ungheria. Permangono pertanto le condizioni per l'applicazione del regolamento.

(156) Alla luce della valutazione che precede e del rischio persistente per il bilancio, nonostante le misure adottate dall'Ungheria e data la natura strutturale e orizzontale delle misure correttive che devono ancora essere messe in atto, la Commissione conferma la sua proposta di misure per proteggere il bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto e invita il Consiglio a procedere su tale base.